

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

271^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1985

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	BONIFACIO (DC)	Pag. 7
CORTE DEI CONTI		CAROLLO (DC)	8
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4	DE SABBATA (PCI)	6
DISEGNI DI LEGGE		GARIBALDI (PSI), relatore	4, 9
Annunzio di presentazione	3	PASQUINO (Sin. Ind.)	5
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3	* PISTOLESE (MSI-DN)	6
Assegnazione	3	Seguito della discussione:	
Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;	
«Conversione in legge, con modificazioni, del decretom-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie» (1237) (Approvato dalla Camera dei deputati):		«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» 216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;	
PRESIDENTE	10	«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;	
		«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;	
		BIGLIA (MSI-DN)	12 e passim
		CANETTI (PCI)	35, 37, 38

CHIARANTE (PCI)	Pag. 16, 26
ENRIQUES AGNOLETTI (Sin. Ind.)	17
FALCUCCI, ministro della pubblica istru- zione	16 e passim
GHERBEZ (PCI)	40
MEZZAPESA (DC), relatore	18 e passim
* NESPOLO (PCI)	24, 29
POLLASTRELLI (PCI)	20
ULIANICH (Sin. Ind.)	16, 21, 39
VALITUTTI (PLI)	17 e passim
Votazione a scrutinio segreto	23

GOVERNO

Trasmissione di documenti	4
---------------------------------	---

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 40
----------------	---------

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI
GIOVEDÌ 14 MARZO 1985**

46

**SULL'IMPIEGO DEL DISPOSITIVO ELET-
TRONICO DI VOTAZIONE**

PRESIDENTE	22
------------------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bernassola, Carta, Cavaliere, Codazzi, Conti Persini, Crollanza, Fanti, Finocchiaro, Fiori, Foschi, Giacometti, Loi, Loprieno, Mazzola, Murmura, Orciari, Papalia, Pastorino, Patriarca, Pingitore, Pinto Michele, Riva Massimo, Scevarolli, Sclavi, Tangi, Taviani, Tomelleri, Vernaschi, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust e Palumbo, a Parigi, per attività della Commissione difesa dell'UEO; Colajanni e Mitterdorfer, a Parigi, per attività della Commissione scienza e tecnologia del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PIROLO, PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, FILLETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, GRADARI, MITROTTI, POZZO e RASTRELLI. — « Sanatoria delle opere abusive di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 » (1245).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FERRARA Nicola e SCARDACCIONE. — « Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 » (1146), previ pareri della 5^a e della 9^a Commissione;

D'AGOSTINI ed altri. — « Estensione della normativa di cui agli articoli 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai pubblici e privati dipendenti con funzioni di magistrato onorario » (1157), previo parere della 2^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MALAGODI ed altri. — « Norme per ridurre dal 1985 gli effetti dell'inflazione sull'IRPEF e sull'imposta sulle successioni e donazioni » (1128), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubbli-

ca e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente disegno di legge: « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo » (1111) (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), con modifiche.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 marzo 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, la relazione sull'organico del personale militare in servizio al 31 dicembre 1984, ripartito per Forza armata, per grado e per posizione di stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare come sopra ripartito (*Doc. LXXV, n. 2*).

Tale documento sarà inviato alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 7 marzo 1985, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 21 dicembre 1984 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare;

copia del verbale della riunione del 15 gennaio 1985 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 marzo 1985, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, per gli esercizi dal 1981 al 1983 (*Doc. XV, n. 69*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie» (1237) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è necessaria una breve premessa: il Parlamento, in sede di approvazione della legge finanziaria del 1983, di fronte ai disavanzi delle unità sanitarie locali, disavanzi verificati dai revisori dei conti al 31 dicembre 1983, dispose di autorizzare i tesoriери delle USL a liquidare le partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale ed i soggetti che a vario titolo meritavano il rimborso per mancate prestazioni dirette da parte delle unità sanitarie locali stesse e decise di autorizzare la liquidazione di questi soggetti sulla base delle dichiarazioni dei presidenti delle unità sanitarie locali certificate dai revisori dei conti. Contestualmente il Parlamento ha disposto che lo Stato si assumesse l'onere delle somme da liquidare ai tesoriери che intervenivano a sostegno dei debiti delle unità sanitarie locali e ha

demandato ad un successivo provvedimento legislativo il compito di preordinare la definizione dei criteri e delle modalità con cui lo Stato avrebbe dovuto saldare i debiti nei confronti dei tesoriери per le somme da questi pagate e gli interessi, compresi quelli per i disavanzi e per i residui di amministrazione.

Il primo provvedimento finalizzato a questi obiettivi dettati dal Parlamento in sede di legge finanziaria del 1983 è stato il decreto-legge emanato nel marzo 1984. Il decreto-legge n. 8 del 1985, sulla cui conversione in legge la 1^a Commissione ha espresso il parere ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, è il sesto provvedimento che viene ripetuto senza soluzione di continuità perchè il Parlamento nell'anno decorso non è riuscito a trasformarlo in legge. Come accennato, questo provvedimento individua dunque i soggetti e detta le procedure, stanziando le somme per la relativa copertura attraverso l'emissione dei titoli di Stato che verranno corrisposti ai tesoriери a titolo di compensazione delle somme in uscita.

La sostanza della necessità e dell'urgenza straordinarie, così come richieste dall'articolo 77 della Costituzione, ad avviso della 1^a Commissione si individua nell'esigenza di corrispondere la dovuta mercede ai vari prestatori d'opera che a diverso titolo hanno fornito prestazioni e servizi per anni alle unità sanitarie locali: prestazioni e servizi che sono essenziali per la soddisfazione del compito pubblico di garantire l'assistenza in caso di malattia. In sede di discussione è stato autorevolmente rilevato in Commissione che la collocazione dell'articolo 8 nel testo del decreto-legge appare impropria in riferimento ad una sua non pertinenza per quanto attiene alle norme costituzionali; tuttavia la Commissione ha ritenuto a maggioranza, seppure all'interno di questa valutazione, prevalente l'interesse da tutelare, anch'esso in termini di straordinaria necessità ed urgenza. Pertanto, rassegnò all'Assemblea queste conclusioni, con l'invito ad accogliere l'indicazione della Commissione che, ripeto, è stata adottata a maggioranza.

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 78, quarto comma, del Regola-

to, sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente può prendere la parola un oratore per ciascun Gruppo, per non più di dieci minuti.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 8 costituisce un caso da manuale. Infatti non solo è la sesta reiterazione di un decreto-legge che è stato emanato all'inizio del 1984, ma contiene qualcosa, sulla quale il senatore Garibaldi si è soffermato troppo brevemente, che è più di una semplice anomalia o di una improprietà — come il senatore Garibaldi ha detto — rappresentando una vera e propria scorrettezza costituzionale. Infatti l'articolo 8 dell'attuale decreto-legge contiene una sanatoria degli effetti di tutti i precedenti decreti-legge, cioè dei cinque precedenti decreti che, forse sarà utile richiamarlo all'attenzione dei colleghi, sono stati emanati: il 28 marzo 1984, il 26 maggio 1984, il 25 luglio 1984, il 21 settembre e il 28 novembre sempre del 1984. Ora, non so se non sia opportuno riflettere un attimo sull'articolo 8 dell'attuale decreto-legge, soprattutto per due ragioni sostanziali e per una ragione di fondo che andrò ad elaborare.

La prima ragione è che siamo di fronte ad una frequente ed aspra critica da parte del Governo al funzionamento del Parlamento, al quale si addebita di essere il gestore o tutore di una specie di lentocrazia, e a questo si replica con una incisiva — ci si dice — azione del Governo, il quale invece si fa gestore e tutore di una decretocrazia. Questo è sicuramente uno degli esempi per i quali il Governo porta gravi responsabilità non essendo riuscito, nonostante il suo presumibile attivismo, a far approvare nei tempi utili i cinque precedenti decreti durante tutto l'anno 1984.

La seconda osservazione è che questo decreto-legge cade in un momento nel quale vi è stato uno scambio di lettere tra il Presidente del Senato e il presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Bonifacio, nella quale si auspica il contenimento

quanto meno del tipo e del numero dei decreti che vengono emanati e inoltre il passaggio ad una nuova normativa che consenta un migliore rapporto tra la produzione legislativa del Governo e l'attività di controllo, di verifica e di emendamento da parte del Parlamento. Direi che siamo giunti, con quello odierno, ad un caso limite: non vi sono i requisiti di necessità e di urgenza per questo decreto perchè è stato lasciato marcire per cinque volte da parte del Governo, ed ancora una volta è il Governo che ha creato con la sua inadempienza... (*Commenti dal centro. Richiami del Presidente*). Mi chiedo come gli onorevoli colleghi andranno a votare, non avendo ascoltato niente del dibattito nè della relazione del senatore Garibaldi nè di quello che sto dicendo io, ma forse è irrilevante. (*Commenti del senatore Spitella*). Senatore Spitella, prima non erano presenti, ora stanno parlando fra loro.

I requisiti di necessità e di urgenza per l'ennesima volta vengono creati per l'inadempienza del Governo e, comunque, al di là della necessità ed urgenza di questo specifico decreto, è costituzionalmente inaccettabile la presenza dell'articolo 8. Noi naturalmente voteremo contro l'esistenza dei presupposti di costituzionalità in questo caso per segnalare fortemente, questa volta sì, la necessità ed urgenza non solo di nuovi comportamenti da parte del Governo, più rispettosi della Costituzione formale e di quella materiale, ma anche di una revisione incisiva dell'intera normativa costituzionale dei decreti-legge.

Auspico che i colleghi vogliano, quanto meno, prendere in esame la necessità e l'urgenza di abolire l'articolo 8 dell'attuale decreto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Pasquino, ritengo che sia quanto meno necessario escludere dal testo del decreto l'articolo 8 che ripete una

norma più volte contenuta nei decreti-legge e della quale abbiamo sempre sottolineato l'incostituzionalità in quanto disciplina i rapporti che sono derivati dall'entrata in vigore del decreto-legge e dalla sua caduta, e questa volta li disciplina a «grappolo», addirittura relativamente a cinque vicende consecutive di questo genere, rapporti che sono, in base alla Costituzione, riservati al Parlamento.

In altre occasioni la norma, dal decreto-legge, è stata trasferita nella legge di conversione, ma in questo caso l'esame dell'altro ramo del Parlamento non ha nemmeno comportato tale trasferimento. Quindi, dovendo esprimere il nostro voto sui requisiti di urgenza e di necessità, considerando il testo originario del decreto, abbiamo il dovere di escludere dal testo stesso l'articolo 8.

Pertanto, nel confermare le perplessità del Gruppo comunista sui requisiti di necessità e di urgenza per quanto riguarda il decreto nel suo complesso, non mi oppongo all'ulteriore corso del provvedimento, stante la situazione inverosimile che si è creata a seguito di questa ripetuta lesione delle prerogative parlamentari da parte del Governo, ma chiedo la votazione per parti separate e invito l'Assemblea a votare per la non sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza in ordine all'articolo 8.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, anche il nostro Gruppo deve esprimere il suo dissenso in relazione alla sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità. Trattasi di un provvedimento che arriva in Parlamento per la sesta volta. Noi abbiamo già votato contro nelle precedenti edizioni e riteniamo che il disegno di legge, data questa ripetuta reiterazione, non rivesta certamente più carattere di urgenza e di necessità, essendo questi elementi che caratterizzano un provvedimento che deve entrare immediatamente in funzione per una sanatoria, come nel caso in specie delle unità sanitarie locali.

Abbiamo sempre criticato la cattiva gestione delle unità sanitarie locali, siamo decisamente contrari a questo sistema e abbiamo chiesto con nostri disegni di legge il commissariamento delle USL proprio per evitare questo sistema che noi criticiamo nella maniera più assoluta. Quindi, non solo riteniamo che non sussistano i requisiti di urgenza e di necessità per l'articolo 8, che, bene o male, ha sempre formato oggetto di quella norma che in altre occasioni abbiamo trasferito dal decreto-legge al disegno di conversione (è già accaduto molte altre volte), ma siamo decisamente contrari a riconoscere la sussistenza di questi requisiti all'intero provvedimento poichè, essendo stato presentato sei volte, parlare di urgenza e di necessità è una cosa veramente risibile oltre che offensiva per il Parlamento. Trattasi infatti, a nostro avviso, di una violazione palese della Costituzione. Per tali ragioni siamo contrari alla sussistenza dei requisiti per l'intero provvedimento, indipendentemente dall'articolo 8.

BONIFACIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, onorevoli senatori, dichiaro di parlare a titolo personale, esponendo una tesi che ho già sostenuto questa mattina in sede di Commissione e che non è stata accolta (diversa da quella preannunciata nella stessa sede dal mio Gruppo). Desidero anche precisare che mercoledì prossimo la 1^a Commissione del Senato affronterà l'intera problematica della decretazione d'urgenza a seguito di specifica assegnazione della questione da parte del presidente Cossiga, il quale anche in questa occasione ha dimostrato una grande sensibilità verso i problemi istituzionali che toccano il cuore del nostro sistema.

Mi auguro, noi ci auguriamo, che la Commissione possa sottoporre all'Assemblea iniziative che concretamente mettano termine a quella che è una grave patologia non solo del quadro delle fonti del diritto ma anche dei rapporti tra Governo e Parlamento, essendo semplice ed elementare la constatazione che

il frequente ricorso ai decreti-legge non indebolisce solo il Parlamento, che è il massimo organo rappresentativo della nostra democrazia, ma anche lo stesso Governo: quindi indebolisce le istituzioni nel loro complesso.

Non sta a me (e forse non possiamo) individuare le cause della crescita della decretazione d'urgenza. Se volessimo farlo dovremmo giungere a conclusioni che coinvolgono la responsabilità non solo del Governo ma anche del Parlamento. Speriamo dunque di poter articolare ipotesi di riforme che ci consentano di mettere in moto una serie di meccanismi di rivitalizzazione dell'intero sistema; ma noi oggi non sappiamo se e quando misure adeguate potranno essere proposte, approvate e diventare operanti.

E perciò credo fermamente che frattanto abbiamo il dovere di utilizzare l'attuale quadro della Costituzione (articolo 77) e dei Regolamenti parlamentari per contribuire, pur nell'ambito di una normativa che si è dimostrata estremamente difettosa, a correggere almeno gli aspetti più patologici di questo fenomeno.

Ripeto, signor Presidente, onorevoli colleghi, questo non è solo nell'interesse del Parlamento ma anche del Governo e quindi delle istituzioni: ribadisco il mio convincimento che le forze del Governo e del Parlamento sono legate in un unico destino.

Signor Presidente, sulla questione particolare che attiene all'articolo 8 del decreto-legge al nostro esame ho da fare qualche considerazione. Giustamente la necessità e l'urgenza vengono valutate in riferimento al contenuto del decreto-legge (aggiungo: al possibile contenuto del decreto-legge) e mi pare elementare rilevare che, laddove per il sistema, per norma costituzionale, il decreto-legge non possa intervenire, non può sussistere neppure la necessità e l'urgenza di provvedere attraverso il decreto-legge.

Se questo principio è pacifico, dobbiamo trarne le conseguenze. La Costituzione indubbiamente riserva al Parlamento la disciplina degli effetti prodotti da un decreto non convertito. Altrettanto chiaramente la Costituzione dice che il decreto-legge è un atto provvisorio che il Governo assume sotto

la propria responsabilità. L'esame di questi elementari principi ci porta alla conclusione che la convalida degli effetti di un decreto non convertito non può costituire oggetto di un decreto-legge.

Infatti, signor Presidente, per il passato costantemente questa clausola di conservazione degli effetti del decreto-legge è stata trasferita dal testo del decreto al testo della legge di conversione; già questo è un rimedio che giudico del tutto insufficiente; ad ogni modo è un rimedio che quanto meno formalmente può da taluno essere ritenuto appagante.

Nel caso di specie la Camera dei deputati non ha operato neppure questo trasferimento. Di conseguenza ancora risulta che la convalida dei rapporti nati a seguito di un decreto non convertito appartiene alla post-stà legislativa del Governo esercitabile attraverso la decretazione d'urgenza! Qualcuno può pensare che la questione da me proposta appartenga solo alla dogmatica giuridica. Ed invece il rispetto di fondamentali principi costituzionali appartiene al quadro della politica delle istituzioni. Inoltre, signor Presidente, ritengo che affermare il principio che il Governo possa con un proprio atto autoesonersi da responsabilità e conservare in piedi i rapporti nati dal precedente decreto incentiva la mancata conversione e al limite può incentivare anche il fenomeno dei «franchi tiratori», i quali sanno che in seguito alla mancata conversione del decreto nulla accade di grave, in quanto il Governo potrà predisporre altro decreto e, nell'ambito di questo, potrà convalidare gli effetti del decreto decaduto.

Credo che se attraverso la nostra deliberazione diamo l'avviso che questo non può accadere, il Parlamento sarà più sollecito nel dire sì oppure no ad un decreto-legge e avverrà così quello che noi e anche il Governo auspichiamo e cioè che nel termine di 60 giorni il Parlamento converta o non converta. Questa tesi è indebolita quando manca l'incentivazione costituita dalla prospettiva che i rapporti sorti in base ad un decreto non convertito decadono (chiaramente *ex tunc*) e non possano essere conservati attraverso una ulteriore decretazione di urgenza.

Credo quindi che si tratti di un problema che si inserisce bene nel discorso che stiamo facendo, che salvaguarda il Parlamento ed il Governo, che costituirà incentivo affinché il Parlamento nei termini dica il suo sì o il suo no sul decreto-legge.

Queste le ragioni che mi hanno spinto in Commissione a sostenere tale tesi. Per la verità la stessa tesi avevo sostenuto anche in altra occasione e credo che per lealtà io avessi il dovere di esporla ora in Aula. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, interverrò a favore delle conclusioni della Commissione circa i presupposti di necessità e di urgenza, sottolineando gli aspetti finanziari e di bilancio che automaticamente portano alla necessità e all'urgenza della approvazione di un provvedimento di questo tipo. Nel nostro caso, ivi compreso l'articolo 8, ci troviamo di fronte ad un meccanismo che dovrebbe servire meglio a regolare il rapporto fra le disponibilità di una unità sanitaria locale e la facoltà di spesa, non solo per il presente e per il futuro, ma anche per il passato, in quanto vi è tutta una contabilità passata che va presa in esame.

Ci si chiede se sia necessario un decreto per arrivare a questa regolamentazione e, secondo me, signor Presidente, la risposta deve essere positiva indipendentemente dalle considerazioni relative alla 1^a Commissione. Io parlo in particolare per la esperienza e la cultura che mi derivano dal lavoro presso la 5^a Commissione e dico che, se il Parlamento — come già ha fatto purtroppo — non intervenisse subito, cioè con l'immediatezza di un provvedimento quale il decreto-legge, nell'ambito dell'unità sanitaria locale, secondo le esperienze ormai di tanti anni, la confusione nella spesa e gli abusi sarebbero tali per cui gli effetti automaticamente verrebbero poi a sommarsi nell'ambito del settore pubblico allargato: cioè il non fare subito produrre effetti, li produce sotterraneamente, li produce in termini di indebitamento, in termini di abusi quotidiani. Si pensi, per esempio,

alle certificazioni di spesa che dopo due anni non sono pervenute al Ministero; però i comuni e le regioni hanno continuato lo stesso a spendere.

Se le cose stanno così, non è possibile andare ad esaminare provvedimenti che forse si faranno o forse no: si ritarda per uno, due, cinque mesi; però nel frattempo, per la natura delle cose, automaticamente si vengono a produrre quegli indebitamenti per i quali ad ogni legge finanziaria di anno in anno si danno 5.000 miliardi, 6.000 miliardi in più rispetto ai 36.000 miliardi che erano stati programmati il 30 settembre, o ai 41.000 miliardi che erano stati programmati nell'esercizio precedente.

Quindi ci sono degli automatismi che vanno corretti con un provvedimento immediato. Per questo esiste lo stato di necessità e di urgenza per provvedimenti di questo tipo, così come per i precedenti decreti che hanno tentato di mettere ordine, nella speranza da parte di alcuni che l'ordine non ci fosse e che il disordine costante nel tipo di spesa fosse conveniente alle unità sanitarie locali e quindi alle regioni. È per questo che ritengo che esista lo stato di necessità e di urgenza.

GARIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho certamente la pretesa di argomentare in termini giuridici: di fronte all'autorevolezza del collega professor Bonifacio credo che non ci sia spazio alcuno per perorare una causa che da questo punto di vista sarebbe comunque perduta. Però, poichè ritengo che il tema oggetto del decreto abbia in sè una valenza che trascende gli aspetti non certo di coerenza costituzionale ma di ruoli o di giochi delle parti, atteso che riguarda i meccanismi di alimentazione della spesa finalizzata al servizio sanitario nazionale, credo che non sia inopportuno — e non vorrei che i colleghi lo attribuissero a presunzione — tentare di richiamare l'attenzione sull'esame delle circostanze che oggi, a distanza di un anno dal primo decreto, ci hanno portati a parlare ancora di questo argomento.

La prima circostanza è quella che il Parlamento nella legge finanziaria del 1983, all'articolo 26, dopo aver riconosciuto l'esistenza della fatalità costituita dalle passività del servizio sanitario nazionale, non già in regime di riforma bensì ereditata da tempi antecedenti alla riforma, ha dato incarico — al Governo, io intendo, perchè la volontà è indeterminata, per lo meno stando alla lettura di questo comma dell'articolo 26 — di definire i criteri di ripiano delle passività con un successivo provvedimento legislativo. Il provvedimento legislativo in questione è quello in corso.

Cosa è successo? Scusate la mia presunzione di voler spiegare o tentare di spiegare ciò che è accaduto. È successo che da questo decreto — per una disattenzione forse della Camera — non è stato estrapolato l'articolo 8 e non è stato collocato all'interno della legge di conversione. Sul piano sostanziale, di fronte ad una distrazione di questo tipo, che non è chiaramente sfuggita all'esperienza e al sottile senso giuridico dei colleghi Pasquino, De Sabbata e Bonifacio, oggi noi rifiutiamo di riconoscere la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione con la conseguenza necessaria, obbligata, di provocare la decadenza ulteriore di questo decreto.

Probabilmente non succederà nulla: è decaduto già per cinque volte e quindi con la sesta forse non accadrà nulla. Sotto il profilo della consistenza istituzionale però è fuori discorso che i destinatari degli interventi contemplati da questo decreto, che sono singoli operatori, fornitori, professionisti, strutture finalizzate al servizio sanitario nazionale, cittadini che aspettano i rimborsi di prestazioni direttamente pagate, ne subiranno gli effetti, se ne accorgeranno.

Così stando le cose, mi rendo conto che la mia non è una argomentazione giuridica, però è un fatto che, nel momento in cui si sottolinea l'esigenza del rispetto formale della Costituzione, dopo ciò che è avvenuto per una distrazione dell'altro ramo del Parlamento, noi oggi, con il rifiuto di prendere contezza della valenza sociale di questo provvedimento, andremo a determinarne la decadenza. Per questo, in piena tranquillità di coscienza, mi permetto di sollecitare ai

collegli il voto positivo, conformemente alle indicazioni formulate a maggioranza dalla Commissione competente.

PRESIDENTE. Ricordo che è stata avanzata dal senatore De Sabbata una proposta di votazione per parti separate. Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione nei termini indicati dal senatore De Sabbata.

Metto pertanto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, relativamente all'articolo 8 del decreto-legge.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, relativamente a tutti gli altri articoli del decreto-legge.

Sono approvate.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 52, 216, 398 e 756.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che — come comunicato all'Assemblea nella seduta notturna del 7 marzo — tenuto conto della reiezione dell'articolo 5, i seguenti articoli, e i relativi emendamenti, sono stati rinviati in Commissione ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento: 7, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32 e 34.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Discipline e attività elettive)

1. Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, di arricchimento dei loro interessi culturali e artistici, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità, gli organi collegiali dell'istituto nonchè gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, possono proporre discipline e attività a carattere elettivo. Per gli istituti siti nelle zone di cui agli articoli 9 e 27 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti.

2. Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che ne assume la responsabilità didattica, e deliberate dal consiglio di istituto. Le discipline e attività elettive si svolgono in aggiunta all'orario delle discipline curriculari, con la collaborazione dei docenti, tenendo conto dell'affinità con le rispettive discipline d'insegnamento, nonchè del loro orario complessivo di cattedra.

3. Le prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato secondo la normativa vigente; l'onere relativo è posto a carico dei bilanci dei singoli istituti nei limiti delle loro disponibilità finanziarie.

4. Può essere prevista, con le procedure di cui al secondo comma, la partecipazione di docenti di altri istituti o di esperti professionali esterni. L'eventuale remunerazione delle prestazioni degli esperti non potrà essere superiore a quanto previsto dal

decreto interministeriale in materia di compensi per attività di insegnamento nei corsi di aggiornamento. L'onere relativo è a carico dei bilanci dei singoli istituti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, di arricchimento dei loro interessi culturali e pratici, di approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità, gli organi collegiali dell'istituto nonchè gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, possono proporre materie e attività a carattere elettivo ».

6.1 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che ne assume la responsabilità didattica, e deliberate dal consiglio di istituto. Le materie e attività elettive si svolgono in aggiunta all'orario delle materie comuni e di indirizzo, con la collaborazione dei docenti, tenendo conto dell'affinità con le rispettive discipline di insegnamento, nonchè del loro orario complessivo di cattedra ».

6.2 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 2, dopo le parole: « deliberate dal consiglio di istituto » inserire le altre: « , nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio per gli oneri conse-

guenti ai compensi da erogare ai sensi dei successivi commi 3 e 4 ».

6.5 IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: « in aggiunta all'orario delle discipline curricolari ».

6.8 MASCAGNI, NESPOLO, CHIARANTE, BERLINGUER, PAPALIA, VALENZA, ARGAN, CANETTI

Al comma 2, sostituire le parole: « Le discipline e attività elettive si svolgono in aggiunta all'orario delle discipline curricolari » con le altre: « Le discipline e attività elettive si svolgono per non meno di un decimo dell'orario delle discipline curricolari ».

6.12 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE, PINTUS, MILANI Eliseo, RUSSO, CAVAZZUTI, ALBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: « Le discipline e attività elettive si svolgono in aggiunta all'orario delle discipline curricolari » con le altre: « L'orario complessivo di insegnamento include, oltre alle discipline dell'area comune e a quelle di indirizzo, anche le discipline ed attività elettive, alle quali è destinato non più del dieci per cento dell'orario. Tali discipline ed attività, si svolgono ».

6.13 CHIARANTE, BERLINGUER, NESPOLO, VALENZA, ARGAN, MASCAGNI, CANETTI, POLLASTRELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato secondo la normativa vigente; l'onere relati-

vo è posto a carico dei bilanci dei singoli istituti ».

6.3 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANREGGORGIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« Le prestazioni dei docenti eccedenti l'orario obbligatorio d'insegnamento sono remunerate ai sensi del quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

6.6 IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Può essere prevista, con le procedure di cui al secondo comma, la partecipazione di docenti di altri istituti o di altri soggetti professionalmente qualificati. L'eventuale remunerazione delle prestazioni di questi soggetti non potrà essere superiore a quanto previsto dal decreto interministeriale in materia di compensi per attività di insegnamento nei corsi di aggiornamento. L'onere relativo è a carico dei bilanci dei singoli istituti ».

6.4 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANREGGORGIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 4, sopprimere le parole da: « o di esperti professionali esterni » sino alla fine del comma. -

6.10 VALITUTTI

Al comma 4, sostituire le parole: « esperti professionali esterni » con le altre: « esperti professionalmente qualificati » e sopprimere l'ultimo periodo.

6.7 IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« ... In sede di valutazione del profitto, il Consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, si avvale anche degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti ed alle attività elettive ».

6.9 CHIARANTE, NESPOLO, VALENZA, MASCAGNI, CANETTI, ARGAN, BERLINGUER, PAPALIA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« Gli alunni che promuovono le iniziative auto-educative extra-curricolari di cui al presente articolo, nei casi nei quali lo svolgimento di esse richieda mezzi materiali, raccolti con i contributi dell'istituto o di altri, sono tenuti ad amministrarli secondo regole prefissate dal Consiglio di Istituto e a rispondere della loro osservanza verso lo stesso Consiglio.

Lo svolgimento del programma di tutte le suddette iniziative è sottoposto alla vigilanza del preside ».

6.11 VALITUTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BIGLIA. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò tutti i nostri emendamenti presentati all'articolo 6.

Come i colleghi sanno, l'articolo al nostro esame è stato destinato, dal testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione, a regolare la materia delle discipline e delle attività elettive. Abbiamo già avuto occasione in quest'Aula di occuparci di sfuggita di tale argomento, allorchè, in sede di appro-

vazione dell'articolo 3, si trattò di indicare di quali materie si dovessero comporre i piani di studio della scuola secondaria superiore. Il problema era sorto perchè nel testo pervenuto dalla Commissione, al quarto comma, era presente l'espressione «eventuali discipline o attività elettive». Nel corso della discussione sull'articolo 3 si trattò quindi della opportunità o meno di inserire nell'articolo stesso l'aggettivo «eventuali» e su questo si formarono tre distinte posizioni. La prima era quella di coloro che ritengono che le discipline ed attività elettive, pur potendo lo studente scegliere l'una o l'altra di esse, debbano essere comunque obbligatorie; in questo caso lo studente avrebbe dovuto, per completare il suo piano di studio, necessariamente sceglierne una. C'era poi un secondo gruppo che, a sua volta, sosteneva che tale scelta dovesse essere libera: lo studente cioè avrebbe dovuto non solo scegliere la disciplina o attività elettiva da seguire ma anche decidere se inserirla o meno nel suo piano di studio. Il terzo gruppo, a cui apparteneva anche la nostra parte politica, pur essendo d'accordo sulla non obbligatorietà delle attività elettive, sosteneva però che non dovesse introdursi in sede di articolo 3 questo concetto di eventualità, che avrebbe invece trovato la sua sede di discussione più opportuna quando si fosse esaminato l'articolo 6.

Con i nostri voti è prevalsa la tesi di chi ha voluto cancellare il termine «eventuale» e noi abbiamo avuto cura di precisare anche allora che questo non significava che, in sede di esame dell'articolo 6, avremmo rinunciato a sostenere la nostra tesi a favore della libera scelta. Occorre soffermarsi un momento sul problema: il mio intervento di questa sera sarà abbastanza breve e quindi procedo piuttosto schematicamente.

Che cosa siano queste discipline e attività elettive lo dice chiaramente il primo comma sia del testo approvato dalla Commissione sia dell'emendamento proposto da noi. Si tratta cioè di consentire agli studenti un arricchimento dei loro interessi culturali e artistici, un approfondimento delle materie di studio, di orientamento e di preparazione a specifiche professionalità. Questa è la finalità di queste materie: non soltanto quindi

arricchire gli interessi culturali (si dice anche: «artistici», ma forse la parola culturale poteva bastare a comprendere anche il campo artistico), non soltanto l'approfondimento delle materie che già fanno parte dei piani di studio, ma anche l'orientamento e la preparazione a specifiche professionalità.

In un certo senso queste discipline o attività elettive possono servire per completare i piani di studio in vista di specifiche professionalità.

Noi sappiamo già che questa scuola unitaria è articolata per settori, e mi limito a fare riferimento a quanto è stato approvato per i primi quattro articoli; a parte il fatto che si fa riferimento già ad indirizzi nei primi quattro articoli, i settori si articolano a loro volta in indirizzi che tendono proprio a preparare gli studenti a determinati sbocchi culturali o professionali. Per più specifiche professionalità possono servire anche queste discipline o materie elettive.

Nel disegno di legge n. 398, presentato dal Gruppo del MSI-DN, questo articolo era stato illustrato per sottolineare la particolare importanza dell'attività manuale sul piano formativo. Non abbiamo voluto far riferimento alla Carta della scuola del 1939, rinviando sommariamente a precedenti culturali risalenti nel tempo, ma in sostanza volevamo richiamare l'attenzione sul fatto che anche in una scuola di livello secondario superiore, quindi con un contenuto culturale qualificato, lo svolgimento di un'attività di tipo manuale ha un valore formativo oltre che un valore sociale; infatti è necessario far conoscere a coloro che formeranno la futura classe dirigente della nazione anche alcuni aspetti della vita sociale, più strettamente collegati alle attività manuali. Pertanto, così come avevamo suggerito con il disegno di legge n. 398, pensavamo che queste ore dovessero essere obbligatorie pur essendo elettive e libere, pur rimanendo cioè la possibilità di scegliere liberamente tra i vari corsi istituiti.

In sede di dibattito in Commissione ci siamo convinti non di un errore nostro, ma del fatto che il discorso andava ampliato, ossia non andava limitato all'attività manuale che può essere considerata addirit-

tura hobbistica o di tipo artigianale (come ad esempio l'ora di falegnameria o quella per elettricisti), allo scopo di insegnare al futuro studente universitario, ragioniere o geometra, come svolgere anche un'attività manuale per avere, innanzi tutto sul piano psicologico, la soddisfazione dell'immediata constatazione delle proprie capacità. Questo è quello che può dare, sul piano formativo, l'insegnamento di un'attività manuale nella scuola secondaria superiore, ma anche sul piano più generalmente sociale può costituire l'emancipazione da certe dipendenze, per piccole esigenze familiari, nei confronti di altre categorie produttive.

Quell'aspetto non lo abbiamo rinnegato, ma durante il dibattito ci siamo convinti che andasse mantenuto — come era nel disegno di legge n. 52 — anche l'aspetto dell'insegnamento, della disciplina, della materia, quindi non soltanto attività ma anche materia di insegnamento. In Commissione qualche collega ha illustrato degli esempi, riportando come già attualmente alcune scolaresche si riuniscano ed utilizzino le strutture scolastiche per apprendere una seconda lingua oltre a quella obbligatoria. Oppure, secondo uno schema più generale, che è quello adottato dal disegno di legge accolto dalla Commissione e che nella sostanza abbiamo accolto anche noi, deve essere prevista l'introduzione di materie che possano completare e portare ad una più specifica specializzazione, a una certa professionalità. Quindi in vista di una specifica professionalità e dell'introduzione anche di attività manuali, noi abbiamo accettato una formulazione abbastanza ampia, una impostazione flessibile di questo articolo che consente l'una e l'altra cosa, e abbiamo accettato anche l'impostazione dell'eventualità di questi corsi. Eventualità, perchè il corso nasce in quanto esiste l'iniziativa o da parte degli studenti o da parte di organi della scuola per la sua istituzione. Quindi ove manchi questa iniziativa il corso non si attua, ed è anche logico perchè si attuerebbe senza avere poi una scolaresca a cui possa essere impartito.

Noi abbiamo accettato questa impostazione dell'articolo 6 — e l'abbiamo ricalcata nei nostri emendamenti — perchè avevamo

di fronte l'originario testo dell'articolo 5, nel senso che, pur differendo profondamente nel contenuto di tale articolo 5, concordavamo che il testo doveva contenere la determinazione di quegli indirizzi che portano alla professionalità. Ed in relazione ad una determinazione molto dettagliata degli indirizzi, quale era stata accolta dalla maggioranza in Commissione (cioè, sulla impostazione di dettaglio, su cui anche noi concordavamo a differenza di altri Gruppi presenti in Commissione ed in Aula, che invece erano del parere di fornire una indicazione di indirizzi più vaga e più lata per allontanarsi di meno dalla meta di una cultura generale uniforme per tutti gli studenti), avevamo accolto questa elencazione dettagliata di indirizzi e quindi di canali che già portavano a delle professionalità. Ci era anche parso di poter concordare sul fatto che il discorso sulle specifiche professionalità cui tende anche — non esclusivamente, perchè non dobbiamo dimenticare il discorso delle manualità — l'articolo 6 potesse rimanere su un piano di eventualità. Infatti, quando abbiamo un piano di indirizzi abbastanza dettagliato, che porta assai vicino alle professionalità, assume meno importanza l'esistenza di un altro canale per sviluppare specifiche professionalità. Questo canale, invece, può diventare più importante oggi, dal momento che non sappiamo più quale sarà il testo definitivo dell'articolo 5. Infatti, se l'articolo 5 dovesse essere approvato in quest'Aula in un testo secondo il quale l'elencazione degli indirizzi non è più così dettagliata come voleva la maggioranza — e come volevamo noi stessi, seppure con contenuti contrastanti rispetto a quelli della maggioranza — allora, a nostro modo di vedere, emergerebbe nuovamente l'opportunità di utilizzare, al fine di approfondire le professionalità, anche il canale dell'articolo 6.

Credo di essere stato compreso dalla cortesia dei colleghi e ritengo che essi si siano resi conto che a questo punto non siamo più in grado di stabilire se la scelta tra l'una o l'altra materia, tra l'una o l'altra attività debba essere eventuale o obbligatoria, ferma restando l'elettività.

A questo punto, a nostro avviso, si crea un problema di pregiudizialità. Non abbiamo voluto far perdere tempo all'Assemblea ponendo una questione pregiudiziale di subordinazione dell'articolo 6 all'approvazione dell'articolo 5, ma ci sembra che il problema sia sostanziale e che pertanto, solo a seconda della decisione che verrà adottata circa l'articolazione degli indirizzi in sede di articolo 5, si potrà meglio decidere se questo canale debba essere utilizzato o meno per raggiungere quelle specifiche professionalità di cui si parla nel testo presentato dalla Commissione.

Detto questo a chiarimento del nostro pensiero, è chiaro che sul tema di fondo dell'eventualità, sul quale di eravamo dichiarati favorevoli in sede di articolo 3, oggi non possiamo più mantenere questa posizione, poiché vogliamo garantire una salvaguardia. Noi, infatti, in quest'Aula sosteniamo la tesi che la scuola secondaria deve essere articolata in ordini e in canali che portano alle varie professionalità, ai vari sbocchi professionali e culturali. Questa è la bandiera che noi desideriamo tenere alta in questa sede. Pertanto, di fronte a tale finalità che uniforma il nostro comportamento, non vogliamo *a priori* rinunciare al sussidio che possa derivare da questo articolo 6, qualora la scelta venisse dichiarata obbligatoria e non più eventuale.

Desidero inoltre rilevare che nei quattro commi di cui si compone l'articolo 6 non vi è alcun accenno al fatto che queste materie non sono obbligatorie per tutti. Innanzitutto vi sono istituti dove questa iniziativa non viene promossa. Quindi, evidentemente, in tali istituti queste materie non esistono. Anche questo è un aspetto che, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere ricollegato alla formulazione che verrà adottata in sede di articolo 5.

Detto questo, in quegli istituti dove l'iniziativa viene promossa e vengono attuati i corsi, almeno i venti studenti che l'hanno chiesta e hanno impegnato risorse economiche in un'operazione di questo genere (un insegnante, l'uso delle aule, eccetera) saranno tenuti a frequentare il corso che essi stessi hanno chiesto? Si dice: se l'anno chiesto, lo frequenteranno. Non è esattamente la stessa

cosa. Degli studenti potrebbero avere il desiderio di imparare l'arabo e accorgersi, dopo la quarta o quinta lezione, che non è poi così facile: potrebbero cominciare a disertare le lezioni e avremmo quindi un corso che prosegue con due o tre studenti.

È quindi una materia che va chiarita e disciplinata. A nostro modo di vedere la maggioranza della Commissione ha ritenuto che emergesse la eventualità dell'insegnamento dal fatto che è sparita la norma che lo rendeva obbligatorio; cioè nel testo originario del disegno di legge n. 52 c'era una norma che diceva che, una volta istituito il corso, tutti gli studenti di quell'istituto lo dovevano frequentare.

Quella norma è sparita ma sarebbe forse opportuno con una norma in positivo chiarire se questi corsi sono o meno obbligatori per tutti gli altri studenti (quelli che non li hanno chiesti); se sono obbligatori almeno per gli studenti che li hanno chiesti; se è obbligatoria l'istituzione di questi corsi per un numero di ore pari (sempre calcolate in percentuale e comunque al di sopra dell'orario denominato, con infelice terminologia, curricolare) anche negli altri istituti. Quindi l'eventualità può riguardare sia gli studenti che hanno chiesto questo insegnamento elettivo, sia gli altri studenti dello stesso istituto, sia gli altri istituti nel senso che anche in questi qualcuno deve comunque prendere l'iniziativa se non viene presa da un gruppo di almeno venti studenti.

Tutti questi problemi si pongono con particolare rilevanza proprio perchè non sappiamo cosa conterrà l'articolo 5 e quale sarà l'assetto degli indirizzi. Ripeto che se gli indirizzi saranno pochi e molto generali allora, a nostro modo di vedere, occorre utilizzare anche questo canale portante per rendere possibile il conseguimento di una specifica professionalità.

Circa gli emendamenti dirò brevemente che il nostro primo emendamento, il 6.1, si differenzia dal testo della maggioranza solo perchè elimina le ultime righe dove si dice che in determinate zone, quelle cioè delle minoranze linguistiche, si possono istituire questi corsi elettivi anche se i richiedenti sono meno di venti. Abbiamo l'impressione che

di fronte a una norma di questo genere in quelle zone basterebbero due studenti per obbligare la scuola ad istituire un corso che sarà frequentato da due persone solamente. Ci pare quindi che qualcosa debba essere chiarito.

I nostri emendamenti ai commi seguenti sono di importanza puramente formale perchè il 6.2 riguarda l'abolizione dell'espressione «curriculare» per indicare l'insieme delle materie comuni e di indirizzo; il 6.3 riguarda una equiparazione degli ultimi due commi visto che in uno si è affermato il principio che questi corsi si fanno a carico dei bilanci degli istituti nei limiti delle disponibilità finanziarie mentre in un altro comma questo riferimento manca; quindi occorre metterli sullo stesso piano. Nell'ultimo comma con l'emendamento 6.4 abbiamo ritenuto di dover accogliere un'osservazione di carattere marginale formulata dalla Commissione affari costituzionali.

Ho così terminato l'illustrazione dei quattro emendamenti proposti dal Gruppo del Movimento sociale italiano. (*Applausi dall'estrema destra*).

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.5 devo dire che questo è volto a chiarire che gli oneri che i consigli di istituto possono assumere sono nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. Si tratta di una norma di cautela formale e sostanziale nello stesso tempo.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.6, si tratta di una formulazione tecnicamente più esatta dello stesso contenuto espresso nel testo varato dalla Commissione.

Con l'emendamento 6.7 il Governo, conformandosi alle indicazioni della Commissione affari costituzionali, sostituisce le parole: «esperti professionali esterni» con le altre: «esperti professionalmente qualificati».

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 6.8 è stato ritirato.

ULIANICH. Nelle more della discussione in Aula è stato presentato un emendamento

6.13 a firma dei senatori Chiarante, Berlinguer, Nespolo ed altri che è più completo di quello da me presentato con il numero 6.12. Ritengo quindi di doverlo ritirare affinché sia possibile includere la materia da me inserita nell'emendamento stesso in un contesto più ampio quale quello dell'emendamento presentato dai colleghi citati.

CHIARANTE. Signor Presidente, illustrerò sia l'emendamento 6.13 sia l'emendamento 6.9.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.13 esso sostituisce l'emendamento precedente che avevamo presentato con il numero 6.8 e che forse non aveva una formulazione sufficientemente chiara: tant'è vero che aveva sollevato alcuni dubbi circa la collocazione dell'orario delle attività e discipline elettive. A noi pareva fosse evidente che non era nostra intenzione dire che l'orario delle attività e delle discipline elettive dovesse andare a scapito delle discipline dell'area comune o di quelle di indirizzo. È evidente che non si può pensare di sostituire con due ore di attività elettive due ore, per esempio, di matematica. Però, poichè era stata fatta tale obiezione, abbiamo presentato una diversa formulazione che ci sembra più chiara e che è volta a sottolineare che, nel formulare l'orario complessivo di lavoro della scuola, si tiene conto non solo delle materie dell'area comune e di quelle che si riferiscono alle scelte di indirizzo, ma anche delle discipline e delle attività elettive in quanto queste non debbono essere considerate alla stregua di qualcosa di aggiuntivo, di estraneo rispetto alla attività vera e propria della scuola. Tali discipline debbono essere considerate un momento costitutivo dell'attività scolastica nel suo complesso. Ciò, del resto, corrisponde all'emendamento che l'Assemblea ha già approvato, tendente a sopprimere l'aggettivo «eventuale» nell'articolo 3 dove si parla dell'attività elettiva: sopprimendo l'affermazione dell'eventualità si sottolineava come tali discipline debbano essere considerate costitutive dell'attività complessiva della scuola.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che nella stampa di questo emendamento sono stati omessi i puntini finali e quindi

sembra che l'emendamento si concluda con le parole: «Tali discipline ed attività, si svolgono»; invece il testo prosegue così come è proposto dalla Commissione.

L'emendamento 6.9 è del tutto omogeneo a quella stessa impostazione che abbiamo sempre sostenuto a proposito delle attività elettive, cioè di non considerarle qualcosa di esterno e marginale rispetto all'obiettivo di un ampliamento dell'attività culturale che la scuola svolge, ma uno strumento attraverso il quale l'organizzazione curricolare degli studi può arricchirsi con ulteriori complementi sia per l'iniziativa che viene dagli studenti, sia per le deliberazioni del collegio dei docenti. Se così è, ci pare giusto che in sede di valutazione del profitto si tenga conto anche dei risultati che gli studenti raggiungono attraverso la partecipazione agli insegnamenti elettivi.

VALITUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.11 perchè l'ho sostituito con un emendamento più chiaramente e articolatamente formulato come articolo da inserire dopo l'articolo 6. Mi riservo di illustrarlo dopo, anche se dovrò prendere la parola in sede di dichiarazione di voto in contrasto con l'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Chiarante che or ora lo ha illustrato. In sede di dichiarazione di voto su quell'emendamento dovrò necessariamente riferirmi a questo articolo aggiuntivo, per la presentazione del quale ho ritenuto opportuno ritirare l'emendamento 6.11. Viceversa illustro adesso l'emendamento 6.10 con cui proponiamo di sopprimere la parte riguardante gli esperti professionali esterni.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, senatore Mezzapesa, la *ratio* dell'emendamento soppressivo della norma che prevede il ricorso alle prestazioni di esperti professionali esterni è la preoccupazione che in questo modo altri precari entrino nella scuola italiana la quale è già aggravata da una massa di insegnanti che prestano servizio e che, dopo qualche tempo, acquisiscono la legittima aspettativa ad una stabilizzazione. A noi sembra che la norma che prevede il ricorso all'opera di esperti professionali esterni si aggiunga alle altre cause, che già

sono in essere, di riproduzione del precariato nella scuola. Questa è la ragione per cui insisto nel chiedere la votazione dell'emendamento.

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES AGNOLETTI. Vorrei chiedere un chiarimento, ma vorrei fare anche un'osservazione circa il pagamento dei docenti che devono insegnare nei corsi elettivi. Ora, se la modifica, se il richiamo alla legge vuol dire che essi sono pagati sulla base dello straordinario — mi pare che sia più o meno questo il senso — allora mi permetto di chiedere quali docenti accetteranno di insegnare in questi casi. Quanto è lo straordinario previsto: tre-quattromila lire? Certo molto meno di quanto prende una collaboratrice domestica.

Mi sembra che questi aspetti concreti vadano valutati. Quale consiglio di istituto farà appello a docenti della scuola e quali docenti suggeriranno di tenere dei corsi quando sanno che il loro compenso sarà nei limiti stabiliti dalla legge? Se si stabilisce di tenere corsi elettivi, questi dovrebbero essere tenuti da docenti pagati regolarmente. Inoltre, il 10 per cento dell'orario mi sembra una cosa abbastanza limitata, che assume l'aspetto di un contentino per insegnare qualcosa che a un certo punto viene richiesta da un gruppo di studenti o da un gruppo di professori.

Non dovrebbe essere questo il senso dei corsi elettivi e dei corsi laterali. Il senso dovrebbe essere quello di insegnare seriamente delle discipline, che possono essere estremamente interessanti e quindi anche di carattere obbligatorio, ma allora dovrebbe essere obbligatorio anche il loro inserimento. Se si lascia semplicemente alla disponibilità, alla scelta degli studenti o del consiglio di istituto o di chicchessia la decisione di instaurare questi corsi, credo che l'iniziativa non rappresenti un contributo alla serietà degli studi, anche — ripeto — per ragioni di compenso.

Capisco benissimo la preoccupazione del senatore Valitutti. È chiaro che in questi casi bisognerebbe stabilire qualche principio di carattere generale, altrimenti ci troveremmo di fronte a professionisti, a esperti che svolgono qualche compito in più. Non so cosa proporre per evitarlo, ma comunque tecnicamente di certo è possibile. Insomma, se si ritiene che nella scuola ci debba essere una certa quantità di corsi elettivi, cioè diversi dall'insegnamento fondamentale, questa iniziativa deve essere prevista con una percentuale di orario superiore. Inoltre deve essere mantenuto uno spazio sufficiente rispetto all'orario generale delle discipline fondamentali che naturalmente devono rimanere tali, e ci deve anche essere la possibilità di pagare questi insegnanti — che dovrebbero essere insegnanti veri e propri, quindi docenti di ruolo e non precari — in modo decente e non in maniera indecente. Quindi, anche da questo punto di vista, ritengo che questo articolo 6 abbia bisogno di notevoli correzioni. A parte il fatto che, dopo che non è stato approvato l'articolo 5, tutto ciò che viene stabilito resta incerto e vago, perchè i presupposti ancora non si conoscono.

Per queste ragioni non posso votare a favore dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 6, perchè ritengo che, in questa situazione, non chiarisca cosa si voglia fare.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, relatore. Signor Presidente, vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che, presentando in sede di relazione questo articolo 6, dissi che esso proponeva una interessante ma nello stesso tempo non facile innovazione: quella con cui si introducono le materie e le attività elettive. Ora mi preme sottolineare che, affinchè questa innovazione sia innanzitutto fattibile sul piano della realtà concreta e poi anche efficace, occorre tener conto di almeno una esigenza fondamentale: quella cioè di coniugare l'interesse dei giovani (che, ovviamente, non può essere contenuto nell'ambito delle discipline delle materie curriculari e che presuppone una scuola che sia un centro di iniziative, di servizi e che

dia anche spazio alla loro diretta partecipazione) con la serietà delle iniziative, ossia con il loro livello culturale e scientifico, la loro integrazione nel quadro dell'attività istituzionale della scuola, e, infine, con il carattere di libertà delle iniziative stesse.

Rimango convinto, come i colleghi della Commissione ben sanno, che le attività elettive intanto potranno corrispondere alle attese di tutti, in particolare a quelle dei giovani, in quanto risulteranno svincolate da ogni elemento di costrizione o inquadramento in certi canali di obbligo che ne potrebbero snaturare lo stesso carattere di discipline e attività elettive. Abbiamo ritenuto di ricercare e ritrovare le garanzie di serietà nella responsabilizzazione del collegio dei docenti che si assume, come nell'articolo è detto, la diretta responsabilità di programmazione e di partecipazione. Per quanto poi riguarda le garanzie di libertà, abbiamo sfrondata il testo della passata legislatura di quegli elementi che potessero far pensare, come in realtà era facile pensare, a imposizioni e a costrizioni. Mi riferisco all'obbligo per gli studenti di partecipare a qualcuna di queste attività ed alla possibilità per i docenti di servirsi, ai fini della valutazione finale del profitto, degli elementi di giudizio emersi dalla partecipazione a detti insegnamenti. Abbiamo inoltre introdotto una norma per garantire che lo svolgimento di tali attività non venga a turbare le attività curriculari della scuola stessa.

A questo quadro di indicazioni si riferirà adesso il mio giudizio nell'esprimere il parere sui singoli emendamenti. L'emendamento 6.1 presentato dal senatore Biglia e da altri senatori è praticamente simile al primo comma dell'articolo 6. A differenza di quest'ultimo però elimina la possibilità che per le minoranze linguistiche e per la regione Val d'Aosta si possa derogare al numero di venti. Se l'emendamento resta così formulato, non posso esprimere su di esso un parere positivo, a meno che il collega Biglia, attraverso una modifica al testo, non precisi la sua volontà nel fissare un numero anche inferiore a quello di venti e nel chiarire che al di sotto di questo numero non si può andare. Come ho detto, se l'emendamento resta invariato

non posso esprimere su di esso parere favorevole.

Il mio parere invece è favorevole all'emendamento 6.2, sempre presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, in quanto con esso si tende a sostituire la dizione «discipline curriculari» con la parole «materie comuni e di indirizzo».

Esprimo parere ancora favorevole sull'emendamento 6.5 presentato dal Governo. Gli emendamenti 6.8 e 6.12 sono stati ritirati.

Per quanto poi riguarda l'emendamento 6.13, vorrei richiamare l'attenzione del collega Chiarante e degli altri firmatari sulle grosse difficoltà tecniche che all'inizio dell'anno verrebbero a crearsi se si volesse ancora mantenere il collegamento diretto fra l'orario complessivo di insegnamento e quello da dedicare alle discipline e alle attività elettive. Mentre infatti l'orario della scuola deve essere determinato, e non può essere diversamente, nei primi giorni (sarebbe opportuno che fosse determinato il primo giorno), la determinazione delle attività elettive ha invece bisogno di tempi tecnici lunghi, perchè esse devono essere dapprima indicate, poi deliberate dal consiglio d'istituto e poi, per la loro serietà scientifica, devono passare al vaglio del collegio dei docenti; quindi trascorreranno alcune settimane. Pertanto, prego il collega Chiarante di tener presente questa considerazione e di ritirare l'emendamento; ad ogni modo, il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, una volta espresso il parere favorevole all'emendamento 6.5 e, quindi, una volta accolta la dizione «nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio per gli oneri conseguenti ai compensi da erogare ai sensi dei successivi commi 3 e 4», ritengo che si possa non ripetere la stessa espressione nei commi 3 e 4. Pertanto, l'emendamento 6.3 può avere parere favorevole.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.6.

Inoltre prego il senatore Biglia di ritirare l'emendamento 6.4 perchè sostanzialmente la sua preoccupazione di prevedere la partecipazione di personale professionalmente qualificato viene accolta, con una dizione più precisa ed in un certo qual modo più elegan-

te, dall'emendamento 6.7 presentato dal Governo. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.7 del Governo ed invito nuovamente il collega Biglia a ritirare l'emendamento 6.4.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.10; il collega Valitutti mi esimerà dalle relative spiegazioni perchè conosce il mio punto di vista, ampiamente espresso in Commissione. Inoltre esprimo parere contrario, per i motivi già esposti, sull'emendamento 6.9.

Infine, l'emendamento 6.11 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.1 del senatore Biglia e di altri senatori, mi associo alle considerazioni del relatore.

Se i presentatori accettano di inserire alla fine del loro emendamento l'ultima frase dell'articolo 6, nel testo proposto dalla Commissione, con l'aggiunta della precisazione suggerita dal relatore, dichiaro di poter accettare l'emendamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.2. Per quanto riguarda l'emendamento 6.13 mi associo alle considerazioni di carattere tecnico espresse dal relatore. Vorrei sottolineare al senatore Chiarante che, essendo stata soppressa nell'articolo 3 la parola «eventuali», è evidente che l'orario dovrà tener conto delle attività elettive; tuttavia la formulazione dell'emendamento, anche se è migliorativa del precedente testo, non elimina le giuste preoccupazioni del senatore Mezapesa che condivido. Eventualmente si potrà demandare alla legge di delega l'individuazione delle modalità; ma l'emendamento, così come è espresso, rischia di determinare una situazione di difficile organizzazione tecnica dell'orario scolastico. Per queste ragioni, e non per altre considerazioni di sostanza, invito il senatore Chiarante a ritirare l'emendamento 6.13. Se egli dovesse mantenerlo, per le considerazioni tecniche espresse dal

relatore dovrei anch'io esprimere parere sfavorevole.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.3 e 6.4 del senatore Biglia.

L'emendamento 6.10 del senatore Valitutti mi pare possa essere assorbito, o comunque ritenuto coincidente nella sostanza con l'emendamento 6.7 presentato dal Governo che è stato formulato tenendo conto delle indicazioni della Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.9 del senatore Chiarante devo esprimere parere contrario perchè in tanto si può prevedere una valutazione del profitto in quanto la frequenza a queste attività sia obbligatoria; ma se non si prevede una frequenza obbligatoria, e questo è escluso dal contesto complessivo dell'articolo, pur apprezzando le motivazioni che ispirano l'emendamento, devo esprimere, se mantenuto, parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 6.1 se sono disposti ad accogliere le modifiche suggerite dal relatore e dal Ministro.

BIGLIA. Signor Presidente, accolgo la proposta del Ministro e modifico l'emendamento 6.1 nel senso di aggiungere, alla fine, dopo le parole: «e attività a carattere elettivo.» le seguenti: «Per gli istituti siti nelle zone di cui agli articoli 9 e 27 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti, comunque da non meno di dieci».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, con la modifica testè introdotta.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal Governo.

È approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Gli emendamenti 6.8 e 6.12 sono stati ritirati.

Vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento 6.13 se aderiscono alla richiesta loro rivolta sia dal relatore che dall'onorevole Ministro di ritirarlo, o se insistono per la votazione.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, insistiamo per la votazione e, a norma dell'articolo 113 del Regolamento, a nome di venti senatori del Gruppo comunista, chiedo che la votazione dell'emendamento 6.13 sia fatta a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, vorrei motivare il mio voto contrario all'emendamento 6.9 e all'emendamento 6.13 — per il quale è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto — dei quali è primo firmatario il senatore Chiarante. Si tratta infatti di due emendamenti strettamente connessi, che quindi non sono scindibili l'uno dall'altro.

Devo dire al senatore Chiarante che gli emendamenti 6.13 e 6.9 si giustificano nel contesto dell'articolo così come era stato approvato in questo ramo del Parlamento nella scorsa legislatura. L'articolo allora approvato prevedeva un tipo singolare di elettività delle materie e delle attività, perchè si risolveva in un obbligo per gli studen-

ti, appartenenti alla classe in cui queste attività e materie si decidevano, di scegliere tra le varie materie elettive per cui, come ho già avuto occasione di dire in un'altra seduta, anche l'alunno che non aveva partecipato alla scelta di determinate materie elettive aveva l'obbligo comunque di frequentarne almeno una.

In quel contesto era perfettamente giustificato il prevedere che una parte dell'orario, nella misura di un decimo, fosse dedicato a queste materie elettive obbligatorie ed era perfettamente logico, senatore Chiarante, prevedere, sempre in quel contesto, che si tenesse conto della frequenza di queste materie elettive nella valutazione del profitto dell'alunno.

Ma ora l'articolo è stato rielaborato. Voterò per l'articolo così come è stato approvato in sede referente perchè ho contribuito alla sua rielaborazione. Abbiamo eliminato il *monstrum* giuridico di una elettività obbligatoria, per cui anche se l'articolo secondo me conserva, ma solo verbalisticamente, alcune vaghezze, oggi la elettività è stata tradotta in facoltatività: praticamente cioè gli alunni possono, seguendo determinate procedure, chiedere certi insegnamenti elettivi; ed una volta che questi sono riconosciuti e concessi, gli alunni che li hanno chiesti li frequentano, ma non c'è più l'obbligo per gli altri di frequentare a loro volta questi corsi.

Allora è logico che tale frequenza avvenga fuori dell'orario e in aggiunta ad esso. Questo purtroppo non risulta chiaramente dall'emendamento 6.13 del collega Chiarante; inoltre è logico che, essendo le materie elettive trasformate in facoltative, non si tenga conto, ai fini della valutazione degli alunni, del risultato dei loro studi in queste materie: quindi c'è una incompatibilità logica, senatore Chiarante.

Avete già chiesto il voto segreto e quindi si voterà così; però ritengo che sia un emendamento che non si deve accogliere.

Senatore Chiarante, ho ritenuto di presentare un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, in cui propongo la soluzione del problema che sta dietro i vostri emendamenti perchè riconosco, onorevole Presidente, che c'è un proble-

ma, ma che va risolto diversamente: c'è il problema dell'autonomia degli alunni che devono poter scegliere attività autoeducative extracurricolari. Non bisogna confondere quello che è curriculare, cioè corrispondente al programma degli studi, come è definito in primo luogo dal legislatore e poi dalle competenti autorità scolastiche (tutto quello che è curriculare è previsto dal programma di studio ed è, in un sistema scolastico in cui vige il valore *erga omnes* dei titoli di studio, irrinunciabile), e quello che è extracurricolare. Ho già detto in questa Assemblea che ci sono scuole in altri paesi del mondo che respirano con due polmoni: quello delle attività curricolari, che sono previste nei programmi di studio, e il polmone delle attività extracurricolari che sono scelte dagli alunni, ma si svolgono al di fuori dell'orario scolastico, nel pomeriggio, in orari serali e costituiscono attività che gli alunni autogestiscono. In merito ho presentato un articolo che illustrerò in seguito e che cerca di risolvere, ma in modo coerente e corretto, il problema che sta dietro questa esigenza fatta valere dai colleghi comunisti.

Per questo, voterò contro e difenderò il mio emendamento aggiuntivo, e spero che i colleghi comunisti siano d'accordo, poichè si tratta di un emendamento che vuol risolvere lo stesso problema per il quale essi suggeriscono una soluzione secondo me impropria e confusionaria.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 6.13 e, se il senatore Valitutti me lo consente, per contestare alcune sue affermazioni.

L'Aula nei giorni scorsi ha già votato all'articolo 3, primo comma, numero 4, la soppressione del termine «eventuali». In tal modo il testo reca ora al numero 4 «discipline ed attività elettive». E il numero 4 è inserito sotto questa dizione generale: «I piani di studio della scuola secondaria supe-

riore comprendono...». Seguono poi i 4 numeri. Ciò significa che le discipline e le attività elettive sono parte integrante dei piani di studio della scuola secondaria superiore. Se questo è vero, acquisisce un suo preciso significato anche l'emendamento presentato dai colleghi Chiarante, Berlinguer ed altri che regola l'orario delle discipline e delle attività elettive all'interno del piano di studio.

A buon diritto tali discipline debbono essere inserite nell'orario curricolare, in quanto il termine «curricolare» significa che l'orario è relativo alle discipline di un piano di studio. Sono elettive nel senso che pos-

sono essere scelte, ma, come parte integrante del piano di studi, senatore Valitutti, a mio avviso vanno ritenute obbligatorie e l'allievo è obbligato a scegliere tra tali materie.

Per questi motivi, signor Presidente, annuncio nuovamente il voto favorevole del mio Gruppo, e spero di avere almeno in parte contestato le affermazioni del senatore Valitutti.

PRESIDENTE. In attesa che decorrano i 20 minuti di preavviso previsto per la votazione a scrutinio segreto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,30).

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

Sull'impiego del dispositivo elettronico di votazione

PRESIDENTE. In relazione al rilievo fatto da alcuni colleghi che, avendo preso parte alle votazioni, non hanno visto il loro nome compreso nell'elenco dei partecipanti alla votazione medesima, mi corre l'obbligo di ricordare ancora una volta le modalità di uso del dispositivo elettronico.

Esso funziona in modo da consentire, in ogni momento, il cambiamento di volontà del votante. A questo fine, tra unità centrale e singoli seggi è previsto un continuo colloquio. Peraltro il momento decisivo della ricezione del voto da parte dell'unità centrale, e quindi l'inserimento di ciascun votante nell'elenco di coloro che hanno partecipato alla votazione, è quello in cui viene azionato da parte del senatore segretario il tasto di chiusura della votazione, dopo che il Presidente in seduta ne ha disposto la chiusura.

Occorre quindi che, a quel momento, la tessera di votazione sia ancora inserita nel seggio e che il voto sia stato espresso. Il rito anticipato della tessera rispetto a questo

momento comporta la perdita del voto da parte del dispositivo centrale. In tale ipotesi, chi ha votato da quel seggio non è più compreso tra i partecipanti. È quindi necessario mantenere la tessera di votazione nel seggio fino alla proclamazione dei risultati.

Non è infatti possibile misurare con precisione l'intervallo di tempo che passa fra la proclamazione della chiusura della votazione da parte della Presidenza e l'azionamento del tasto di chiusura della votazione da parte del senatore segretario.

POLLASTRELLI. Sono passati cinque minuti!

VITALE. Siamo in votazione!

PRESIDENTE. Ho indicato ai colleghi taluni accorgimenti da adottare proprio in relazione alla votazione. *(Commenti dal centro).*

BOGGIO. Questa non è democrazia! *(Proteste dall'estrema sinistra).* Non accetto l'intimazione di silenzio da parte vostra: questa è prepotenza!

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Pollastrelli, Nespolo, Chiarante, Bufalini, Valenza, Mascagni, Crocetta, Ranalli, Vitale, De Toffol, Bonazzi, Salvato, Rossanda, Gianotti, Margheriti, Carmeno, Cheri, Visconti, Flamigni e Consoli hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 6.13 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Avellone,

Baiardi, Baldi, Bastianini, Battello, Bausi, Bellafiore, Beorchia, Berlanda, Berlin-guer, Biglia, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Botti, Bufalini, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Castelli, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Cheri, Chiarante, Chiaromonte, Cimini, Coco, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta, Cuminetti, Curella,

D'Agostini, D'Amelio, De Cataldo, De Cinque, Degan, De Giuseppe, Degola, Del Noce, De Sabbata, De Toffol, De Vito, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, Donat-Cattin, D'Onofrio,

Fabbri, Falcucci, Fallucchi, Fanfani, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Fimognari, Finestra, Flamigni, Fontana, Franza, Frasca,

Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giacchè, Giangregorio, Gianotti, Gioino, Girardi, Giugni, Giura Longo, Giustinelli, Gozzini, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio,

Iannone, Iannelli, Imbriaco, Jervolino Russo, Kessler, Lapenta, La Valle, Leopizzi, Lombardi, Lotti,

Mancino, Maravalle, Marchio, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Ma-

scagni, Mascaro, Melandri, Meriggi, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Eliseo, Montalbano, Morandi,

Nepi, Neri, Nespolo,

Ongaro Basaglia,

Pacini, Padula, Panigazzi, Parrino, Pasquini, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrara, Petrilli, Pieralli, Pinto Biagio, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Pollini, Postal, Pozzo, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Rebecchini, Ricci, Romei Roberto, Rossanda, Ruffilli, Russo,

Salvato, Salvi, Santalco, Saporito, Scardaccione, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti, Spitella, Stefani,

Tarabini, Taramelli, Tedesco Tatò, Tonutti, Toros, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valitutti, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Viola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zaccagnini.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli, Bernassola, Carta, Cavaliere, Codazzi, Conti Persini, Crollalanza, Fanti, Finocchiario, Fiori, Foschi, Giacometti, Loi, Loprieno, Mazzola, Murmura, Orciari, Papalia, Pastorino, Patriarca, Pingitore, Pinto Michele, Riva Massimo, Scevarolli, Sclavi, Tanga, Taviani, Tomelleri, Vernaschi, Vet-tori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Colajanni, Giust, Mitterdorfer, Palumbo.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori:

Senatori votanti	205
Maggioranza	103
Favorevoli	96
Contrari	108
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dovremmo passare alla votazione dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori. Il Governo ha chiesto che tale emendamento sia integrato con l'emendamento 6.6 nel senso che l'emendamento 6.3 risulterebbe così formulato:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato ai sensi del quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; l'onere relativo è posto a carico dei bilanci dei singoli istituti».

Senatore Biglia, è favorevole a tale modifica dell'emendamento 6.3?

BIGLIA. Sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 6.6 presentato dal Governo è pertanto assorbito.

Passiamo all'emendamento 6.4.

MEZZAPESA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZAPESA, relatore. Signor Presidente, avevo pregato il collega Biglia di ritirare l'emendamento 6.4 in considerazione dell'emendamento 6.7, presentato dal Governo, che, in sostanza, accoglie l'indicazione proposta con l'emendamento 6.4, usando però una formulazione che a me sembra più precisa. Nell'emendamento governativo, infatti, si dice: «esperti professionalmente qualificati» che a me sembra preferibile alla dizione

«soggetti professionalmente qualificati». È quindi solo per una questione di forma che preferisco l'emendamento 6.7. Poiché sull'emendamento 6.7 avevo già espresso parere favorevole, pensavo che il collega Biglia volesse ritirare il suo emendamento che nella sostanza è simile a quello governativo. Comunque, mi rimetto all'Assemblea.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Ricordo al relatore che la Commissione affari costituzionali aveva avanzato un'osservazione proprio sull'individuazione della categoria di esperti e che io avevo usato la parola «soggetti», per adeguarmi al suggerimento che proveniva dal parere espresso dalla 1^a Commissione.

Poiché lo stesso Governo si è reso ben conto di tali motivazioni ed ha, pertanto, espresso parere favorevole sull'emendamento 6.4, io non ritengo di doverlo ritirare.

MEZZAPESA, relatore. In questo caso mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

È approvato.

Restano quindi preclusi, per effetto della precedente votazione, gli emendamenti 6.10 del senatore Valitutti e 6.7 del Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

NESPOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **NESPOLO.** Signor Presidente, vorrei brevemente sottolineare che il relatore ed il rappresentante del Governo si sono pronunciati contro questo emendamento: «In sede di valutazione del profitto, il Consiglio di classe,

nella sola componente dei docenti, si avvale anche degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti ed alle attività elettive». Chiedo scusa ai colleghi se ho riletto l'emendamento, ma credo che esso si illustri da sè.

Colleghi della maggioranza, siete contrari a un emendamento che riproduce esattamente una norma contenuta nel disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dal senatore Saporito, facendo quindi un passo indietro sostanziale rispetto al vostro testo precedente: mi piacerebbe sapere come il senatore Saporito abbia potuto respingere questo emendamento, ma credo che ciascuno abbia diritto anche alla incoerenza. Però, colleghi, permettetemi di chiedervi come è possibile, nel momento in cui queste attività sono espunte dalle attività curricolari ed inserite nel relativo orario scolastico, respingere un emendamento secondo cui, in questa situazione, i docenti non devono comportarsi come le famose tre scimmiette, ossia non devono non sentire, non vedere e non parlare del fatto che alcuni studenti, ad esempio, studiano un'altra lingua o seguono un corso di informatica perchè questo non può essere oggetto di valutazione.

Credo che veramente, al di là di contrapposizioni complessive su questo disegno di legge, una riflessione forse più serena su questo emendamento dovrebbe portare il Governo ed il relatore ad accoglierlo. In ogni caso invito l'Assemblea ad approvarlo perchè altrimenti si voterebbe contro norme elementari di didattica.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, certamente l'emendamento 6.9 è coerente con l'emendamento 6.13 che l'Assemblea però non ha approvato. Noi saremmo stati favorevoli a questo emendamento — che dispone che in sede di valutazione si deve tener conto anche del profitto degli studenti che partecipano a queste discipline o attività elettive — se però l'Assemblea non avesse respinto il principio

dell'obbligatorietà della frequenza a tali materie elettive.

Ora, dato che queste materie non sono obbligatorie per tutti gli studenti, ci sembra che sarebbe contraddittorio introdurre, per alcuni studenti, questo elemento di valutazione che per altri manca. Quindi a malincuore, ma per coerenza con il contenuto di un articolo che tuttavia noi non potremmo accogliere favorevolmente perchè è troppo vago in relazione alla mancata specificazione del contenuto dell'articolo 5, ci asterremo dal voto su questo emendamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei sottolineare al senatore Chiarante e alla senatrice Nespolo che in questa formulazione l'emendamento non può essere accettato. Infatti, avendo escluso l'obbligatorietà della frequenza a determinate materie, non possiamo dire che i docenti si avvalgono anche degli elementi emersi dalla partecipazione a tali insegnamenti. Se il senatore Chiarante, la senatrice Nespolo e gli altri firmatari accettassero la formula «può avvalersi» allora il Governo potrebbe prendere in considerazione la possibilità di accettare l'emendamento. È evidente infatti che nel momento in cui la frequenza a queste attività non è obbligatoria, avvalersi degli elementi che ne derivano è contraddittorio. Se viceversa si dice «può avvalersi», ciò rientra in quella valutazione didattica complessiva del collegio dei docenti che, a seconda della rilevanza e della natura dell'attività, può diventare un elemento aggiuntivo di valutazione. Ma se i colleghi volessero mantenere questo testo vi sarebbe incoerenza con ciò che abbiamo votato.

CANETTI. Se non sbaglio vi era un «anche».

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sì, vi è «si avvale anche». Ma «si avvale»

significa che il collegio è tenuto ad avvalersi come elemento aggiuntivo, invece con le parole «può avvalersi» vi è coerenza con ciò che abbiamo detto, ossia che la valutazione della componibilità didattica di queste attività elettive con quelle curricolari è rimessa al collegio dei docenti.

Quindi, vorrei pregare il senatore Chiarante di tener conto di questa considerazione.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Rispondo subito alla richiesta del Ministro. A noi sembrava che la preoccupazione espressa dal Ministro fosse già soddisfatta dal termine «anche» inserito nella frase: si avvale anche degli elementi emersi». Non ci sembra giusto infatti che il collegio dei docenti non consideri l'impegno di uno studente, come affermava la collega Nespolo, nello studiare un'altra disciplina culturale, nell'approfondire ulteriormente, ad esempio, lo studio della storia in un particolare settore. Ritenevamo che fosse opportuno per lo meno aprire questa prospettiva. Credo che le parole «può avvalersi» siano sostitutive della parola «anche». Perciò anziché dire «si avvale anche» si può dire «può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione»...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. «Può avvalersi anche».

CHIARANTE. A me sembra superfluo aggiungere in questo caso «anche», comunque se il Governo propone questa modifica siamo disposti ad accettarla purchè sia aperta la strada a un fatto che ci sembra più che ragionevole: ossia che non si consideri estraneo alla valutazione dell'attività che uno studente svolge l'impegno che pone nell'approfondimento anche di discipline che non rientrano rigidamente nel programma curricolare.

Quindi accetto anche questa formulazione purchè vi sia la possibilità di valorizzare l'iniziativa degli studenti.

PRESIDENTE. Senatore Chiarante, è dunque d'accordo che nell'emendamento 6.9 le parole: «si avvale» siano sostituite dalle parole: «può avvalersi»?

CHIARANTE. Sì, signor Presidente.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, ci troviamo in presenza di un emendamento che è stato modificato da una proposta dell'onorevole Ministro. Sento il bisogno e il dovere di manifestare il mio dissenso, perchè anche in questa forma l'emendamento, secondo me, è in contrasto con la precedente deliberazione: è in assoluto contrasto ed io mi dolgo di doverlo rilevare proprio nei riguardi dell'onorevole Ministro. Approvando l'emendamento con la modifica proposta dall'onorevole Ministro, si introduce nella scuola un elemento discriminatorio che creerà non poche lacerazioni perchè ci saranno consigli di classe che vorranno avvalersi del profitto manifestato dagli alunni nella frequenza di questi insegnamenti elettivi, ed altri consigli di classe che non vorranno avvalersene, e questo romperà l'unità didattica della scuola. Perciò, pur con profondo e sincero rammarico, sarò il solo a votare contro questo emendamento, anche nel testo modificato. Anzi, secondo me la modifica proposta dall'onorevole Ministro accresce la forza dirompente di questo emendamento rispetto all'unità didattica della scuola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 6.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. ...

È consentito agli alunni promuovere e svolgere nei locali della scuola, in orario extra-scolastico, iniziative autoeducative che non intralcino ma integrino le attività curricolari.

Il programma delle suddette iniziative è sottoposto al Collegio dei docenti e all'approvazione del Consiglio d'istituto. Lo svolgimento del programma è sottoposto alla vigilanza del preside.

Il Consiglio d'istituto può concedere, sul bilancio dell'istituto, contributi per lo svolgimento delle suddette iniziative.

Gli alunni che promuovono le iniziative autoeducative extra-curricolari, di cui al presente articolo, nei casi nei quali lo svolgimento di esse richieda mezzi materiali, raccolti con i contributi dell'istituto o di altri, sono tenuti ad amministrarli secondo regole prefissate dal Consiglio d'istituto e a rispondere della loro osservanza verso lo stesso Consiglio.

6.0.1

VALITUTTI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

VALITUTTI. Questo emendamento, onorevole Presidente, onorevole Ministro, non è frutto della mia fantasia. Esso si propone di introdurre nell'ambito della scuola italiana una prassi educativa che vige nei paesi scolasticamente più progrediti, e nella quale si manifesta l'autonomia dei giovani. Noi ci riferiamo alla fascia della scuola secondaria superiore, cioè a quella fascia che riguarda la giovinezza propriamente detta, quindi l'età che va oltre l'adolescenza. Ora, in questa fascia, bisogna fornire occasioni e strumenti per l'esercizio della autonomia dei giovani, i quali devono avere a disposizione i mezzi per la invenzione di libere attività autoeducative.

Se guardiamo alla scuola britannica, alla scuola americana, alla scuola giapponese e

persino alla scuola sovietica, possiamo rilevare, come ho già avuto occasione di dire qualche giorno fa, che vi sono due forme di attività: l'attività chiamata curricolare, cioè quella che si svolge in applicazione di programmi di studio, e quella cosiddetta extra-curricolare, nella quale si manifesta l'autonomia giovanile. Vi sono circoli e associazioni che inventano queste attività autoeducative che sono anche, onorevoli colleghi comunisti, di carattere culturale, ma sono aggiuntive, puramente volontarie. Qualche volta gli stessi professori partecipano all'esercizio di queste attività, ma non le dirigono, poichè sono autodirette e autogestite dagli stessi giovani. È veramente una scuola per l'esercizio dell'autonomia dei giovani.

Il nostro costume scolastico — lo riconosco — sotto questo profilo è un costume antiquato e poco aperto all'esercizio dell'autonomia giovanile.

Perciò ho voluto presentare questo emendamento, della cui carica innovativa sono ben consapevole, anche a scopo provocatorio. Lo voterò, probabilmente sarò il solo, ma voglio che resti chiaro, onorevole Presidente, che «l'uomo dell'altro ieri», come mi ha chiamato onorevolmente il senatore Scoppola qualche giorno fa, ha avuto il coraggio di avanzare questa proposta profondamente innovativa rispetto al nostro tradizionale costume scolastico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Vorrei pregare il presidente Valitutti di non prendersi l'auto-soddisfazione di essere il solo a votare. Apprezzo l'intuizione che il collega, presidente Valitutti, ha avuto, però ritengo che dal punto di vista della organizzazione questa intuizione, nobile nei confronti dei giovani, e qualificante, possa trovare almeno i primi passi di avviamento nell'ambito di quell'articolo che testè abbiamo approvato. Farne cioè un articolo o un comma *ad hoc* potrebbe anche essere pericoloso, potrebbe suscitare chissà quali presunzioni da parte di qualcuno, specialmente da parte di giovani pieni di entusiasmo ma che qualche volta sono preda e vittima del loro entusiasmo.

Ritengo che quella sua intuizione potrà essere risolta dal punto di vista organizzativo nell'ambito dell'articolo 6 sulle attività elettive e vorrei pregarlo quindi di non sottoporre al voto dell'Assemblea l'emendamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Francamente è un po' difficile esprimere un parere perchè i primi tre commi di questo emendamento sono sostanzialmente, mutate le formule, ciò che abbiamo votato nell'articolo 6. Nei primi tre commi si dice che gli alunni possono promuovere, in orario extrascolastico, cioè extracurricolare, iniziative autoeducative e nell'articolo 6 abbiamo già previsto che gruppi di studenti, anche di classi diverse, possono proporre programmi che sono sottoposti alla valutazione del collegio dei docenti e alla approvazione del consiglio di istituto. È esattamente quello che abbiamo votato nell'articolo 6.

La differenza sta nell'ultimo comma cioè nell'autoamministrazione finanziaria; eventualmente quest'ultimo comma, senatore Valitutti, dovrebbe essere meglio precisato anche sotto il profilo tecnico perchè non ci si può limitare a dire che gli alunni che promuovono queste iniziative amministrano i fondi. Gli aspetti giuridici e finanziari di una gestione patrimoniale non possono essere lasciati così nel vago; quindi sotto questo profilo l'ultimo comma non può essere adeguatamente valutato.

Pertanto, siccome ritengo che la sostanza di questo articolo è sostanzialmente accolta nell'articolo 6 che abbiamo già votato, mi associo alla richiesta del relatore, rivolta cortesemente al senatore Valitutti, di non far mettere in votazione l'emendamento. Mi chiedo anzi se in qualche misura, per lo meno nei primi tre commi, la votazione non debba considerarsi preclusa avendo già votato un articolo sulla stessa materia. Però su queste valutazioni procedurali non mi pronuncio.

Rinnovo l'invito al ritiro; in ogni caso per le ragioni che ho detto, che non sono di sostanza ma formali e procedurali, eventualmente, se il senatore Valitutti insiste, debbo esprimere parere negativo.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, insiste per la votazione dell'emendamento 6.0.1?

VALITUTTI. Signor Presidente, alla base di questo emendamento c'è una lunga esperienza ed un lungo studio che hanno dato il frutto di un profondo convincimento. Mancherei di rispetto a me stesso se lo ritirassi. Sono sinceramente rammaricato di non poter accogliere nè il cortese invito del relatore, nè il gentile invito dell'onorevole Ministro. Essi conoscono i miei sentimenti, ma, ripeto, mancherei di rispetto a me stesso e alla convinzione con cui ho presentato questo emendamento, ben consapevole della sua carica innovatrice, se lo ritirassi.

Chiedo quindi scusa al Ministro ed al relatore, ma insisto perchè sia posto ai voti anche se riceverà soltanto il mio voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Non si può contestare al presidente Valitutti il significato profondo del principio che viene enunciato con questo articolo, ma non si può parimenti negare che quel principio in parte è stato già accolto nell'articolo 6 come da noi è stato votato e in parte è contenuto in emendamenti che il mio Gruppo ha presentato all'articolo 7 — relativo alle attività artistiche — e all'articolo 8, che concerne le attività sportive.

Per quanto riguarda tutto ciò che attiene alle attività artistiche e musicali o recitazione, danza, mostre di pittura e altre che possono avere attinenza con il campo dell'arte, abbiamo previsto nell'articolo 7 la facoltà per gli studenti di utilizzare le strutture scolastiche, gli ambienti, gli eventuali strumenti musicali, un teatro se esiste o quant'altro possa servire, cioè quegli stessi strumenti che l'articolo 8, già nel testo originario del disegno di legge n. 52, da noi stessi riformulato e nella sostanza accolto, prevede per le attività sportive. Quindi il principio di rispettare le iniziative degli studenti per attività promosse da loro stessi, anche liberamente associati, e già contenuto nel nostro articolo 7 e nel-

l'articolo 8 secondo quanto previsto anche dal testo della maggioranza.

Quanto rimanesse eventualmente fuori da questi due campi, quello delle attività sportive e quello delle attività artistiche, rientra a mio modesto avviso nell'articolo 6, sia pure nella forma così limitata e strettamente facoltativa votata dall'Aula poco fa.

Per questi motivi non possiamo votare a favore dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Valitutti, pur condividendone il principio, in quanto riteniamo che tale principio trovi già applicazione in altre norme della legge.

NESPOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NESPOLO. A nome del Gruppo comunista esprimo il voto favorevole per i motivi addotti durante la discussione su tale argomento.

FALCUCCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, desidererei un chiarimento. A mio avviso almeno i primi tre commi dell'articolo sono preclusi alla luce della votazione dell'articolo 6. Vorrei essere tranquillizzata sotto questo profilo anche ai fini di una valutazione finale. Non vedo come questo articolo si possa conciliare con ciò che abbiamo votato all'articolo 6: o è ripetitivo o è contraddittorio.

Sollevo pertanto una questione di improponibilità almeno dei primi tre commi, ma anche del quarto, perchè nell'articolo 6 abbiamo previsto — mi scusi, signor Presidente — che queste attività extra-curricolari sono a carico dei bilanci gestiti dai consigli di istituto nei limiti delle loro disponibilità di bilancio. Ora in questo ultimo comma si dice che le amministrano alunni non meglio individuati, che potrebbero essere anche minori di diciotto anni e quindi non in grado di assumere responsabilità patrimoniali. Non so

come si possa votare un articolo che contraddice nella sostanza e, per quanto riguarda l'ultimo comma, nella forma ciò che abbiamo votato nell'articolo 6. Per questo ho invitato il senatore Valitutti a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei sentire in merito il parere del relatore.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, non ho da aggiungere molto alle considerazioni che ho già fatto prima. Io mi ero rivolto con cortesia al collega Valitutti perchè lo ritirasse...

NESPOLO. Cosa c'entra il relatore?

MEZZAPESA, *relatore*. Mi ha dato la parola il Presidente e rispondo che pensavo che il collega Valitutti resolvesse il problema (*Interruzione del senatore Cossutta*), ma di fronte alla sua insistenza devo dare ovviamente atto al Ministro che le sue preoccupazioni sono legittime.

FALCUCCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo alla Presidenza se l'emendamento è precluso.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle preoccupazioni del Ministro e del relatore, ma non ritengo che esse siano tali da rendere preclusa la votazione su questo emendamento.

FALCUCCHI, *ministro della pubblica istruzione*. È un non senso!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Valitutti.

Non è approvato.

NESPOLO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Educazione fisica e sportiva)

1. L'educazione fisica e sportiva è obbligatoria ed è compresa nell'area comune. Essa si attua con l'assistenza, rispettivamente, dei servizi di medicina scolastica e sportiva.

2. Il consiglio di istituto, tenendo conto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle discipline curriculari, delle attrezzature e degli impianti scolastici per attività sportive anche da parte degli studenti liberamente associati.

3. Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, i consigli di istituto possono stipulare, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, convenzioni con gli enti locali, il CONI ed altri enti o istituzioni per l'utilizzazione da parte della scuola degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'educazione fisica e sportiva, da attuarsi in collaborazione, rispettivamente, con i servizi di medicina scolastica e sportiva, è obbligatoria ed è compresa nell'area comune per tre ore settimanali ».

8.1 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire le parole: « L'educazione fisica e sportiva è

obbligatoria ed è compresa nell'area comune » con le seguenti: « L'educazione fisica e sportiva è compresa nell'area comune »; *al secondo periodo, sopprimere la parola: « rispettivamente »; aggiungere, alla fine, il seguente periodo: « Per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e sportiva continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ».*

8.7 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il consiglio di istituto, nel rispetto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle attività curriculari, delle attrezzature e degli impianti scolastici per attività sportive, garantendo anche il diritto degli studenti di associarsi liberamente a tale fine con l'assistenza di un docente, anche di altro istituto, o di un tecnico di federazione sportiva o di ente di propaganda sportiva riconosciuto dal CONI ».

8.2 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 2, quarta riga, sostituire le parole: « dalle discipline curriculari » con le seguenti: « per le attività scolastiche ».

8.8 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, possono essere stipulate, a carico di bilanci dei singoli istituti e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, su proposta dei consigli di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, convenzioni, tra i

provveditorati agli studi e gli enti locali od altri enti o istituzioni, per la utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola ».

8.3 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 3, sostituire le parole: « ed altri enti o istituzioni » con le seguenti: « altri enti, istituzioni o società sportive ».

8.9 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Con apposita legge verranno disciplinati gli istituti secondari di istruzione fisica, in modo da applicare ad essi i principi della presente legge, compatibilmente con le esigenze specifiche della istruzione fisica e sportiva ».

8.4 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Con la stessa legge verranno disciplinati i corsi propedeutici per gli studenti della scuola dell'obbligo, nonché gli istituti di livello universitario di istruzione fisica ».

8.5 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Con la legge medesima saranno previste, per gli studenti dell'istruzione secondaria fisica, adeguate possibilità di passaggio da e per gli altri istituti della scuola secondaria ».

8.6 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BIGLIA. Ci troviamo adesso a parlare dell'articolo 8 e non dell'articolo 7 perchè, come i colleghi sanno, l'esame di questo disegno di legge prosegue attualmente su due binari. Un binario è davanti alla Commissione...

PRESIDENTE. Prego i senatori di prendere posto e di ascoltare l'illustrazione degli emendamenti presentati dal senatore Biglia.

BIGLIA. Signor Presidente, io sono pronto ad iniziare e a continuare la mia illustrazione. Però, come sempre capita, arriverò con la mia illustrazione quasi alle soglie della chiusura della seduta e quindi il discorso dovrà essere proseguito domani con poca utilità per la trattazione della materia.

Stavo comunque dicendo che noi ci troviamo adesso ad esaminare l'articolo 8, e non l'articolo 7, perchè stiamo seguendo questa procedura piuttosto insolita derivata dalla legittima applicazione di un potere riconosciuto alla Presidenza dal comma undicesimo dell'articolo 100 del nostro Regolamento. Si tratta di una procedura che comporta che alcuni articoli di questo disegno di legge vengono contemporaneamente esaminati dalla Commissione, mentre per alcuni altri prosegue l'esame in Aula. È una procedura che ci mette a disagio e sulla quale mi devo soffermare un momentino, anche perchè è strettamente connessa con quanto poi devo dire circa l'articolo 8.

Infatti fermo restando che il Regolamento riconosce questo potere e che questo potere nella fattispecie è stato legittimamente e opportunamente esercitato, riteniamo però che sia mancato un coordinamento tra questa decisione della Presidenza e la decisione poi adottata dai Capigruppo circa il calendario dei lavori, nel senso che, se è stato opportuno e doveroso, vista la bocciatura dell'articolo 5 da parte dell'Aula, investire la Commissione del compito di risolvere in modo diverso le questioni trattate dall'*ex* articolo 5, e quindi anche gli articoli ad esso collegati direttamente, non era altrettanto necessario che in questa attesa si dovesse procedere alla trattazione con tempi così brevi e ristretti degli ulteriori articoli.

Perchè non era strettamente necessario? Perchè, se è vero che noi in senso figurato stiamo costruendo un edificio, non ci pare opportuno — una volta che abbiamo stabilito che una parte degli articoli fondamentali, una parte delle fondamenta non può essere realizzata così come la Commissione aveva originariamente previsto — procedere in questo modo. Riteniamo infatti che non possa venirne fuori una costruzione armonica e razionale se costruiamo una parte dell'edificio su quelle fondamenta che sono state bene o male posate, riservandoci poi di costruire l'altra parte quando sapremo quali fondamenta avrà, come se si trattasse di un edificio adiacente e non invece di una parte dello stesso edificio. Parliamo continuamente di scuola unitaria, ma noi la stiamo costruendo su due binari diversi e seguendo due impulsi di volontà: quello che si manifesta nell'Aula e quello che si manifesta in Commissione. È che stiamo procedendo e gli inconvenienti li abbiamo già notati nel corso dell'esame dell'articolo 6 dove qualcuno, a cominciare da noi, ha sostenuto che tale articolo avrebbe potuto avere una diversa formulazione se fosse stato conosciuto il testo dell'articolo 5 (l'articolo cioè che riguarda gli indirizzi proiettati verso le professionalità) visto che l'articolo 6 è destinato a specifiche professionalità. Nonostante questo, però, abbiamo discusso l'articolo 6.

Ora, di nuovo, ci troviamo a trattare l'articolo 8 saltando l'articolo che lo precedeva e

che riguarda le discipline artistiche, gli indirizzi cioè musicali e artistici in genere. Poichè l'articolo attualmente in discussione riguarda le attività sportive, si potrà obiettare che i due articoli vertono su materie completamente diverse. A nostro modo di vedere però non è così, tanto è vero che due nostri emendamenti, riguardanti l'uno l'educazione artistica e l'altro quella fisica e sportiva, sono formulati in modo parallelo. Sia per l'articolo 7, infatti, che per l'articolo 8 abbiamo previsto un comma tendente a rendere obbligatorie le due attività per tutti gli studenti e per tutti gli indirizzi. Inoltre, sia per l'esercizio di attività artistiche che per l'esercizio di attività sportive, abbiamo previsto la possibilità che gli studenti si organizzino liberamente utilizzando le strutture esistenti all'interno della scuola e, parallelamente, che le suddette attrezzature scolastiche per fini sociali, di educazione permanente e di proiezione della scuola nella società siano messe a disposizione di enti esterni alla scuola sia per quanto concerne il campo artistico che quello sportivo.

Quanto ho appena detto sta a dimostrare che le esigenze dei due diversi settori possono essere soddisfatte parallelamente. Oltre all'insegnamento della storia dell'arte, che con un nostro emendamento abbiamo chiesto di veder inserita nell'area comune, noi riteniamo che debbano essere rese obbligatorie una o più ore settimanali — lo decideremo in seguito — di attività artistica e di attività ginnica.

Per quanto poi concerne quest'ultima attività non dimentichiamoci che proveniamo da un ordinamento scolastico che ne riconosce l'obbligatorietà in tutti gli ordini e gradi di scuola e noi vogliamo che tale obbligatorietà venga riconfermata. Parallelamente, con l'articolo 7, chiediamo che lo stesso principio venga esteso anche all'attività artistica e che gli studenti siano avvicinati, sia pure in modo embrionale, a tale disciplina. Certamente, come non si pretende sul piano ginnico che gli allievi, nell'ora di ginnastica, imparino a battere i *records* di atletica leggera, allo stesso modo non pretendiamo che quell'ora o due settimanali dedicate all'attività artistica facciano degli studenti dei vir-

tuosi strumentisti. Però ci sembra quanto meno necessario impartire qualche elemento di tecnica musicale, o in altri campi artistici, a seconda delle possibilità locali, degli insegnanti e delle attrezzature, perchè si deve favorire un avvicinamento del giovane all'attività artistica così come si fa con l'attività sportiva: ecco perchè continuo a condurre questo discorso in parallelo. Come si ammette anche nel testo approvato dalla maggioranza, devono esistere istituti con carattere artistico a ordinamento speciale, per i conservatori e in genere le scuole musicali o «la scuola secondaria ad indirizzo musicale», per usare la formula dell'articolo 7, con una struttura particolare e speciale. Infatti si riconosce che in tanto si può coltivare un indirizzo musicale in quanto questo possa essere coltivato anche nelle scuole elementari, proseguito nella scuola media inferiore e poi anche nella scuola media secondaria: non si può pretendere di iniziare un insegnamento musicale a 14 anni, mentre si può iniziare a studiare il greco o l'elettronica a questa età, perchè l'attività artistica richiede un talento individuale ed una attitudine psicofisica che deve essere coltivata fin dalla prima infanzia. Allo stesso modo fin dalla prima infanzia deve essere incentivata l'attitudine psicofisica all'esercizio dell'attività ginnico-sportiva.

A questo riguardo vogliamo sottolineare anche un altro aspetto. A nostro modo di vedere, l'educazione fisica non dovrebbe prevedere la possibilità di esoneri, come dispone l'ordinamento attuale. Infatti anche quei giovani che non hanno attitudini psicofisiche idonee all'esercizio di attività sportiva devono ugualmente frequentare i corsi di ginnastica e di educazione fisica perchè questi corsi possono essere oggetto di studio in relazione all'attività motoria del corpo umano. Anche l'handicappato più grave può seguire i corsi di ginnastica perchè questi possono avere per lui carattere rieducativo. Ma, qualora non ci fosse questa possibilità, essi possono avere carattere teorico per permettere la migliore conoscenza delle possibilità del corpo umano in genere e delle cause di determinati impedimenti fisici. Quindi nessuno può essere considerato escluso a

priori, quasi per un castigo della natura, dalla frequenza dell'attività sportiva.

Desideriamo sottolineare un altro aspetto con il quale concluderò questo mio intervento. Attualmente nel nostro ordinamento giuridico esiste un istituto di educazione fisica, l'ISEF, che la legge qualifica di livello universitario. Alcuni disegni di legge tendono a sostituire questo istituto con la facoltà di scienze motorie all'interno della facoltà di medicina, articolandolo sia in un indirizzo di carattere pratico che in un indirizzo di carattere teorico, di studio, diretto a formare gli educatori o i rieducatori: il primo indirizzo è invece diretto a formare la *crème*, l'essenza, il fior fiore dell'atletica nazionale. Quindi esiste questo istituto di carattere universitario, così come esistono — perdonate il solito paragone — le accademie militari dalle quali escono gli ufficiali. Esistono però anche dei collegi militari che, come il Morosini per la Marina a Venezia, la «Nunziatella» a Napoli per l'Esercito ed anche un collegio per l'Aeronautica, sono scuole secondarie e che hanno la finalità di preparare meglio i giovani all'accesso alle accademie militari, con la particolarità però che i giovani che escono da questi collegi, da queste scuole secondarie di carattere speciale, possono anche iscriversi ad altre facoltà, come ad esempio a quella di ingegneria, perchè si tratta di un titolo di scuola media superiore che consente attualmente l'accesso a tutte le facoltà universitarie.

Anche in sede di riforma, se si dovesse, come noi auspichiamo, in via generale, rendere meno indifferenziato e meno liberalizzato l'accesso alle facoltà universitarie, sarà cura del legislatore individuare anche per questi collegi le facoltà che meglio si adattino agli studi e al tipo di educazione che è stata seguita dagli studenti che frequentano questi corsi. Però, come esistono queste scuole per preparare meglio i giovani all'accesso nelle accademie militari, perchè non deve esistere anche una scuola a livello secondario per preparare meglio l'accesso, oggi, all'istituto di livello universitario ISEF, domani, alla facoltà di scienze motorie? Perchè non creare anche l'istituto, a livello secondario, di istruzione fisica, come vi sono

gli istituti a livello secondario di istruzione artistica? Questo è un problema che poniamo alla sensibilità dell'Assemblea. A noi sembra che sia necessario costituire questi istituti, anche perchè la società odierna ha bisogno che si diffonda l'abitudine allo sport, alla ginnastica e all'atletica, anche come correttivo a tanti difetti che la società attuale presenta. Se noi avremo una gioventù in vari modi stimolata alle discipline sportive, sia pure di carattere dilettantistico, comunque all'attività ginnica in generale, se noi incrementeremo questo interesse e troveremo vari canali per sollecitare i giovani a dare sfogo alle loro eventuali inclinazioni, allora sarà possibile avere una società migliore di quella attuale; avremo giovani più impegnati di quelli di oggi, spesso senza mete, dal momento che in una società che di ideali ne pone pochi, forse anche solo un traguardo di carattere sportivo può essere sufficiente a creare un interesse.

Abbiamo la sensazione che i giovani che praticano lo sport, sia pure a livello dilettantistico, siano immuni da certe piaghe sociali, come la droga, che caratterizzano la società di oggi. Quindi, come è importante l'orario, obbligatorio per tutti, di educazione fisica, è anche importante creare un canale a livello di istruzione secondaria che consenta ai giovani che si sentono meno portati ad altro tipo di studio di conseguire ugualmente una cultura generale di base, comune ed uguale a quella degli studenti che frequentano gli altri indirizzi di questa scuola secondaria, ma che li avvii più specificatamente a coltivare l'attività ginnica attiva o lo studio dell'attività ginnica e quindi delle attività motorie.

Quindi abbiamo proposto di dare, negli ultimi tre commi di questo articolo, uno spazio a questi istituti e di regolare i corsi propedeutici agli istituti di istruzione secondaria e a quelli di livello universitario, così come nell'articolo 7, per iniziativa della maggioranza, si prevede nel campo musicale. In sede di esame dell'articolo 7 chiederemo di estendere a tutto il campo artistico quei principi che la Commissione ha giustamente ritenuto di stabilire per l'attività musicale. Ma qui, in sede di esame dell'articolo 8,

proponiamo di fare lo stesso discorso per gli istituti secondari di istruzione fisica, disciplinandoli come istituti magari a ordinamento autonomo, utilizzando l'eventuale norma contenuta nell'articolo 5 riformulato. E apro una parentesi per rilevare, ancora una volta, la concatenazione dei singoli elementi di questo edificio che noi andiamo costruendo. Potrà trattarsi di uno di quegli istituti a ordinamento speciale previsti dall'articolo 5-ter, approvato questa mattina in Commissione e che presto verrà in Aula. Comunque si tratta di un principio che deve essere enunciato.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, l'emendamento 8.7 si illustra da sè. Si tratta dell'utilità di aggiungere, a parte alcuni miglioramenti formali, il periodo che recita: «Per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e sportiva continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti». È una lacuna di carattere tecnico che va colmata.

Anche l'emendamento 8.8 contiene una modifica di carattere formale. Si tratta cioè dell'opportunità di sostituire le parole: «dalle discipline curriculari», con le altre: «per le attività scolastiche».

Con l'emendamento 8.9 si vogliono sostituire le parole: «ed altri enti o istituzioni», con le seguenti: «altri enti, istituzioni o società sportive». Vi sono infatti società sportive che non sono nè enti, nè istituzioni. Ora, siccome la finalità dell'articolo è di rendere possibile la massima utilizzazione delle strutture sportive anche extrascolastiche, ritengo si tratti di una precisazione tecnica importante.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Sull'emendamento 8.1 il parere è contrario poichè non ritengo vi sia la necessità di fissare fin da ora il numero delle ore soltanto per una disciplina. L'essenziale è che questa disciplina sia stata dichiarata facente parte dell'area comune. Questo credo offra la massima garanzia.

Saranno ovviamente poi i programmi globali ad individuare il numero delle ore necessarie nei singoli corsi e nelle singole classi.

Sull'emendamento 8.7 il parere è favorevole.

Sull'emendamento 8.2 il parere è contrario poichè credo che porti a una limitazione del libero associazionismo lo stabilire quali tipi di assistenza debbono esserci. Penso, ovviamente, che di assistenza dovrà pure parlarsi, ma nei regolamenti che devono ordinare la materia.

Sull'emendamento 8.8 esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 8.3 esprimo invece parere contrario perchè ritengo più opportuno che soggetti delle convenzioni rimangano i consigli di istituto e i consigli scolastici distrettuali, e non i provveditorati. A parte il fatto che si gerarchizza proprio in una materia che non è direttamente istituzionale (si vogliono rapportare alla responsabilità del provveditore queste convenzioni), ritengo che questo sia uno dei compiti di istituto degli organi scolastici collegiali.

Sull'emendamento 8.9 esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6 esprimo parere contrario perchè introducono una materia nuova che merita certamente considerazione ma, ritengo, non in questa sede. Vorrei dire al collega Biglia che quella sua preoccupazione, per ora la chiamo così, per gli istituti secondari di istruzione fisica potrebbe un domani, uso per cautela il condizionale, trovare possibilità di attivazione nell'ambito di quegli istituti speciali che sono previsti in uno degli articoli che verranno successivamente all'esame di questa Assemblea.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sull'emendamento 8.1 esprimo parere contrario per le stesse considerazioni del relatore; così anche per gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Anch'io faccio presente al senatore Biglia che, portando prossimamente in Aula un articolo relativo alla materia oggetto dell'ex articolo 5 in cui ritengo si prevederà la possibilità di istituti a indirizzo e ordinamento

speciali, non è escluso, nell'ambito dell'esercizio di delega, e ovviamente per la stessa ragione non posso pronunciarmi in questo momento, che questo tema possa essere considerato. Perciò, vorrei pregare il senatore Biglia di ritirare gli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6 e di trasformarli eventualmente in ordini del giorno in sede di discussione degli articoli che avremo predisposto in Commissione in materia di istituti ad ordinamento speciale.

Con ciò non voglio dire che questo automaticamente comporti l'accoglimento della proposta del senatore Biglia; infatti, essendo demandato alla delega, nel merito non posso pronunciarmi.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.5, in particolare, che fa riferimento agli istituti di livello universitario di istruzione fisica, come ho avuto modo di dire in occasione dell'intervento del senatore Signorelli, il Governo ha già predisposto e chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di un disegno di legge per il corso di laurea in scienze motorie; quindi nel merito si potrà discutere in quella sede.

Il mio invito al senatore Biglia è di ritirare questi emendamenti per riproporre come ordine del giorno la materia in sede di esame dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.7.

CANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANETTI. Avevamo accolto con grande interesse e soddisfazione l'articolo 8 così come era stato formulato dalla Commissione; in quella sede avevamo dato anche voto favorevole. D'altronde esso recepiva gli articoli 8 del testo Saporito e anche del testo Berlinguer e quindi ci era parso, in quel momento, di aver raggiunto, insieme agli altri Gruppi,

un punto di incontro interessante attorno a questo antico problema delle attività motorie e sportive nella scuola.

Ora ci troviamo, invece, in presenza di alcuni emendamenti del Governo, in particolare l'8.7, che in qualche misura modificano sostanzialmente il testo in quanto, mentre prima esso recitava «l'educazione fisica e sportiva è obbligatoria», viene proposto di togliere la parola «obbligatoria».

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Canetti, l'area comune è obbligatoria per tutti e la parola «obbligatoria» è stata tolta solo in quanto pleonastica.

CANETTI. Noi preferivamo la formulazione precedente.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di un fatto tecnico perchè l'articolo 4 afferma che l'area comune è obbligatoria per tutti.

CANETTI. Il secondo punto richiamato riguarda l'assistenza dei servizi di medicina scolastica e sportiva. La parola «rispettivamente» che è stata tolta nell'emendamento significava che un servizio poteva essere utile all'altro e viceversa.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Probabilmente non ho chiarito bene il mio pensiero.

CANETTI. Ha detto che si trattava di un emendamento formale.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il mio emendamento si riferisce solo alle prime due righe, mentre il resto rimane.

CANETTI. Il suo emendamento afferma: «sopprimere la parola "rispettivamente"».

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ritiro la parte dell'emendamento in cui si dice di sopprimere la parola «rispettivamente».

CANETTI. Insistiamo perchè venga lasciata la parola «obbligatoria».

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ritiro la prima parte dell'emendamento il quale, pertanto, resta il seguente:

Al comma 1, aggiungere alla fine, il seguente periodo: «Per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e sportiva continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Votiamo contro questo emendamento perchè, proprio nel momento in cui invociamo che i giovani siano avvicinati tutti all'educazione fisica, sia coloro che la possono praticare pienamente, sia coloro che hanno bisogno di attività rieducativa, sia coloro che comunque possano farne oggetto di studio ed essere anch'essi avvicinati all'educazione fisica, si vuole confermare la sopravvivenza di una disciplina dell'esonero. È chiaro che quando questa legge entrerà in vigore, quando saranno fatti i piani di studio e i programmi e quindi saranno fatti i programmi anche per la ginnastica e l'educazione fisica, potrà essere stabilito che gli studenti che non possono svolgere attività ginniche potranno tuttavia essere occupati lo stesso durante l'orario di educazione fisica assumendola come oggetto di studio; allora non ci sembra che sia opportuno andare in senso inverso enunciando nuovamente una norma retriva nei confronti di quanto proponiamo.

Siamo quindi contrari all'emendamento del Governo, anche nel testo da ultimo ridimensionato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Insistiamo nel mantenere l'emendamento 8.2, con il quale chiediamo che l'attività degli studenti liberamente associati si svolga con l'assistenza di un insegnante di educazione fisica oppure di un tecnico di federazione sportiva da essi scelto. Siamo stati accusati dal relatore di ledere l'autonomia degli studenti, di comprimere la loro libertà. Noi invece diciamo che riconosciamo il principio di libertà di associazione da parte degli studenti, ma ci sembra anche doveroso ricordare un'argomentazione che mezz'ora fa lo stesso Ministro ha utilizzato per esprimere parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Valitutti e cioè che si tratta di studenti minorenni, che si arrampicano su pertiche alte sei-sette metri, che possono cadere, che possono voler utilizzare le attrezzature della scuola per disputare partite amichevoli di calcio, di pallavolo o magari anche gare di scherma. A noi sembra che tutto questo debba essere svolto con l'assistenza di una persona maggiorenne responsabile e tecnicamente qualificata.

Con questo non si conculca il principio della libertà di associazione, perchè saranno gli stessi studenti che sceglieranno non il loro insegnante di classe ma un qualunque insegnante di educazione fisica o un qualunque tecnico di federazione sportiva. Quindi si tratta di avere una persona responsabile: per questo motivo insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 8.8.

CANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANETTI. Vorrei solo un chiarimento dall'onorevole Ministro in relazione alla sostituzione delle parole: «discipline curriculari» con le parole: «attività scolastiche». Non ne ho capito i motivi: il Ministro non li ha spiegati.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Canetti, qui si fa riferimento alla possibilità di utilizzare oltre l'orario scolastico le aule per attività scolastiche che possono comprendere anche altre attività oltre quelle curriculari: per esempio le attività elettive, le attività di educazione permanente. Quindi la dizione è più ampia proprio per comprendere nelle attività scolastiche anche quelle non strettamente curriculari.

CANETTI. Ringrazio il Mistro per il chiarimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. La critica che ci è stata mossa dal relatore, a cui ci sembra essersi associato il Governo, è che noi, pur essendo d'accordo sull'impianto dell'articolo, vogliamo attribuire il potere di stipulare le convenzioni con gli enti locali e altri soggetti esterni alla scuola per l'utilizzazione delle attrezzature scolastiche al provveditore agli studi invece che ai consigli di istituto. A noi sembra opportuno insistere su questa soluzione per risolvere un problema di coordinamento, perchè soltanto a livello di provveditore agli studi si può avere il quadro esatto delle esigenze extrascolastiche della provincia e, al tempo stesso, il quadro esatto delle dotazioni scolastiche della provincia stessa. Quindi la-

sciare la facoltà ai consigli di istituto comporta l'ipotesi che un ente esterno alla scuola e più attivo di altri riesca a concludere convenzioni con due o tre istituti, mentre un altro ente non vi riesca con nessun istituto, magari proprio in ragione della diversa composizione elettiva dei vari organi.

Quindi, proprio per evitare contrasti di questo genere, ci sembra preferibile accentrare nel provveditore questa funzione di coordinamento, visto che si tratta di utilizzare un patrimonio che è pubblico a favore di altri enti pubblici, ma si tratta di utilizzarlo in un modo coordinato e non ripetitivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9.

CANETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANETTI. Siamo favorevoli a questo emendamento, perchè in effetti — come ha precisato il ministro Falcucci — permette alle società sportive che non fanno parte di enti o istituzioni del Comitato olimpico, come veniva previsto nella stesura originaria, di utilizzare gli impianti scolastici.

Forse però sarebbe giusto usare l'espressione «società ed associazioni sportive» in un senso più lato del termine. Infatti, le società sportive sono istituzioni di un tipo ben preciso e delimitato ed hanno una loro caratteristica.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Non credo, senatore, perchè, siccome si parla di convenzioni, ci si deve riferire alla personalità giuridica: non sempre le associazioni hanno personalità giuridica.

CANETTI. Ma anche non tutte le società sportive hanno la personalità giuridica.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto all'Assemblea. Lo spirito dell'emendamento è chiaro: è quello di ampliare. Non so se sia tecnicamente corretto, opportuno, usare l'espressione «associazioni sportive» o limitarsi a «società».

Preferirei, anche perchè questo emendamento è stato valutato dai miei uffici, attenermi a questo testo. Comunque mi rimetto all'Assemblea.

CANETTI. Allora presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 8.9, dopo la parola: «società» aggiungere le altre: «e associazioni».

8.9/1 CANETTI, NESPOLO, GUARASCIO,
BONAZZI, GIOINO, MERIGGI,
MORANDI, POLLASTRELLI

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul subemendamento 8.9/1.

MEZZAPESA, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.9/1, presentato dal senatore Canetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che il Governo ha invitato i presentatori a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6. I presentatori intendono accogliere l'invito del Governo?

BIGLIA. Sono grato alla sensibilità del Ministro che ci ha consentito di individuare una strada che permetterà di non lasciar cadere il contenuto di questi nostri emendamenti; quindi potremmo trasformarli in ordine del giorno a condizione che, oggi stesso, sia accolto come raccomandazione da parte del Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, vuole formulare allora l'ordine del giorno?

BIGLIA. Certo, possiamo farlo subito ma occorre che il Ministro confermi quanto ho appena detto.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Biglia, io ritengo che l'ordine del giorno non sia proponibile in questo contesto se si vuole fare riferimento all'ipotesi da me rappresentata. Io mi sono riallacciata infatti a quello che in Commissione abbiamo votato come articolo 5-ter, alla disposizione cioè riguardante la possibilità di creare istituti ad indirizzi ed ordinamento speciali. È quindi con riferimento a quell'articolo che può essere presentato un ordine del giorno.

Nella sostanza, posso dirle che, se l'ordine del giorno sarà volto a prevedere che, con riferimento a quell'articolo, sia tenuta presente l'indicazione delle ipotesi che lei ha formulato, io mi dichiarerò favorevole all'ordine del giorno e lo accoglierò come raccomandazione ai fini dell'esercizio della delega. Secondo me però tale ordine del giorno non è proponibile nel corso della discussione di quest'articolo in cui si parla dell'educazione fisica nell'ambito della scuola secondaria e non della istituzione di un particolare indirizzo. Il mio impegno sostanziale dunque c'è, ma ritengo che l'accoglimento dell'ordine del giorno, formalmente, debba essere rinviato ad altra sede.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, l'onorevole Ministro le propone dunque di ritirare gli emendamenti e di formulare un ordine del giorno che dovrebbe però essere proposto con riferimento ad altro articolo.

BIGLIA. A mio modo di vedere, è solo nel momento in cui ritiro gli emendamenti che posso trasformarli in un ordine del giorno. Potrei comunque intanto ritirare gli emenda-

menti e preannunciare un ordine del giorno che, indicativamente, potrà essere formulato in questo senso: «invita il Governo, utilizzando lo strumento previsto dall'articolo 5-ter, a dare evasione alle esigenze contenute negli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6». Naturalmente potrò presentare questo ordine del giorno soltanto quando sarà stato approvato l'articolo 5-ter.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, ho chiesto la parola perchè mi sembra che il riferimento all'articolo 5-ter, fatto dal Ministro, sia in questo momento improponibile. Desideravo, pertanto, intervenire per opporre eccezione nei confronti di tale riferimento che non è possibile, a mio avviso, fare in quest'Aula. In Commissione, infatti, abbiamo opposto formalmente eccezione di incompatibilità per le parti dell'articolo 5-ter riguardanti il secondo e il terzo comma.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho già detto di non poter fare formalmente riferimento ad articoli diversi da quello che attualmente stiamo discutendo. In questo senso ho pregato il senatore Biglia di ritirare nella presente fase gli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6 per eventualmente ripresentarli in seguito, qualora in Assemblea si possa discutere una ipotesi che renda compatibile la presentazione dell'ordine del giorno.

Non posso esprimermi che in questi termini, non tanto per le ragioni esposte dal senatore Ulianich, quanto in considerazione del fatto che in questo momento l'Assemblea non può conoscere l'articolo a cui fare riferimento. Questo non preclude però la possibilità, per il senatore Biglia, di presentare l'ordine del giorno, che in questa sede, peraltro, non è pertinente nè proponibile. Poichè

però il problema merita attenzione, mi permettevò di suggerire al senatore Biglia di non pregiudicarne la valutazione in altro momento e in altra sede.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, avendo preso atto di queste ultime dichiarazioni del Ministro, che considero impegnative, ritiro i tre emendamenti. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6, presentati dal senatore Biglia e da altri senatori, sono dunque ritirati.

Metto quindi ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Diritti delle minoranze linguistiche)

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi dello Stato, i programmi e i piani di studio delle scuole delle predette minoranze debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri e degli ordinamenti stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Passiamo alla votazione.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito comunista all'articolo 9. È importante che uno Stato

democratico possa assicurare alla minoranza nazionale o alle minoranze nazionali che in esso vivono l'insegnamento della madrelingua; è importante che i piani di studio ed i programmi siano adeguati alle esigenze ed alle realtà delle minoranze stesse e che consentano uno sviluppo adeguato dello studio e della lingua nonché della cultura delle minoranze stesse.

Questo aspetto è essenziale per la sopravvivenza stessa di una minoranza; in particolare lo è per una minoranza come quella slovena che vive nel Friuli-Venezia Giulia e che ha già subito un processo assimilatorio molto doloroso, sia per le persecuzioni subite nell'epoca in cui la scuola slovena, dopo le leggi eccezionali del 1927, è stata soppressa per ben 25 anni, sia per il fatto che neppure nel dopoguerra sono state ripristinate le scuole slovene nel Friuli-Venezia Giulia in tutte le loro espressioni e in tutti i loro indirizzi, nè si è provveduto a garantire l'esistenza di queste scuole in tutte le province in cui gli sloveni vivono e si riconoscono storicamente, sia perchè tuttora non esiste una legge di tutela globale per gli sloveni residenti in Italia.

La minoranza slovena ha una sua ricchissima cultura, una *koiné* di antica data ed ha naturalmente il diritto-dovere di fare il possibile perchè gli alunni imparino la lingua materna. Dal canto suo lo Stato deve però fornire i necessari strumenti perchè questo possa avvenire.

Per tali considerazioni il Gruppo comunista, ripeto, vota a favore dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

MILANI Eliseo, PINTUS, GOZZINI, OS-SICINI, CAVAZZUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In relazione alla manomissione dell'aereo dell'Alitalia sul quale doveva viaggiare il Presidente della Repubblica, in occasione della visita ufficiale in Argentina, si chiede di sapere:

quali misure fossero state adottate dai servizi di sicurezza italiani per garantire l'incolumità del Presidente nel corso del viaggio e per impedire, in particolare, ogni sabotaggio all'aereo presidenziale;

se il *jumbo* dell'Alitalia, nei giorni di sosta all'aeroporto di Buenos Aires, sia stato lasciato completamente incustodito dal personale addetto alla sicurezza del Presidente;

quali siano i risultati delle prime sommarie indagini delle autorità argentine sul sabotaggio;

se i servizi di sicurezza italiani, a seguito delle voci su un possibile attentato al Presidente della Repubblica diffuse dopo l'arresto in Argentina del terrorista fascista Sandro Saccucci, abbiano valutato con sufficiente preoccupazione i rischi connessi alla visita ufficiale a Buenos Aires e abbiano richiesto alle autorità locali l'adozione di particolari misure di sicurezza.

(3 - 00813)

PETRARA, DI CORATO, CONSOLI, IAN-NONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Premesso:

che l'Ente autonomo acquedotto pugliese versa in una gravissima situazione sia per il consolidarsi di un forte *deficit* finanziario (il *deficit* reale supera ormai i 110 miliardi), sia perchè stanno intervenendo fatti di rilevante portata, come l'istituzione di un ente — l'ERGAL — per la gestione degli acquedotti della Lucania a seguito dell'approvazione, da parte della Regione Basilicata, della legge 18 gennaio 1985, in base alla quale la comunione delle reti idriche e fognanti con la Puglia viene a cessare;

che sono sempre più insistenti le voci di indagini da parte della Magistratura per accertare presunte irregolarità nella gestione dell'ente, che vedono coinvolti amministratori locali e compromesso il prestigio dell'intero ente;

che, in vista della imminente consultazione elettorale per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali e comunali, le amministrazioni rappresentate nel consiglio dell'EAAP non hanno proceduto alle nuove designazioni;

che sono in corso forti pressioni politiche per giungere alla nomina di un presidente, sulla base di una pura logica di lottizzazione e di equilibri tra correnti di partito, sicchè, ove dovesse prevalere una simile operazione, l'ente verrebbe amministrato da un nuovo presidente con *a latere* un consiglio già scaduto sin dal 2 luglio 1983 e, comunque, privo della necessaria autorevolezza nel gestire l'ente in una fase assai delicata della sua storia,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno soprassedere alla nomina del presidente dell'Acquedotto pugliese, in modo che si possa procedere contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi della legge n. 579 del 7 luglio 1951, dopo che le Amministrazioni locali avranno designato i loro nuovi rappresentanti.

(3 - 00814)

FRASCA. — *Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per sapere quali urgenti iniziative intendono adottare al fine di garantire la necessaria correttezza nello svolgimento del concorso per primario ortopedico presso il presidio sanitario di Castrovillari (USL n. 2, Calabria), correttezza che rischia di essere vanificata, oltre che dalla coincidenza del periodo elettorale con lo svolgimento del concorso, anche e soprattutto dal fatto, quanto mai inopportuno e disdicevole, che a presiedere la commissione esaminatrice sia stato delegato un consigliere regionale in carica che, peraltro, è anche candidato alle prossime elezioni regionali.

L'interrogante fa presente che l'opinione pubblica calabrese è fortemente turbata dal fatto che, da anni, i concorsi che indice la Regione Calabria, soprattutto nel settore della sanità, vengono gestiti con criteri molto discutibili e, senza dubbio, fortemente clientelari attraverso la nomina di commissioni i cui componenti vengono scelti sulla base di obiettivi precedentemente ed accuratamente ben definiti: risulta, infatti, all'interrogante che solo pochissimi funzionari hanno la privativa, sospetta, di far parte delle commissioni che di volta in volta vengono costituite.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

a) se i Ministri interrogati non ritengano opportuno che il citato concorso per primario ortopedico in Castrovillari, fissato per il 18 marzo 1985, sia intanto rinviato a dopo le prossime elezioni e che la commissione giudicatrice venga ricomposta con criteri tali da allontanare ogni possibile sospetto di favoritismo e di scelta preordinata;

b) se sia vero che, tra i concorsi indetti dalla Regione Calabria (Assessorato alla sanità) quello per ortopedico in Castrovillari sia l'unico presieduto da un consigliere regionale in carica e prossimo candidato;

c) se della commissione esaminatrice di detto concorso facciano parte docenti universitari i cui allievi figurano tra i concorrenti;

d) quali passi intendano muovere per accertare eventuali irregolarità nei concorsi espletati dal predetto Assessorato negli ultimi anni (è opinione dell'interrogante che da una rapida indagine campionaria si potrebbe pervenire all'acclaramento di fatti da meritare il vaglio dell'autorità giudiziaria).

L'interrogante chiede, inoltre, che gli venga fornito:

1) l'elenco dei funzionari della Regione Calabria, che, nel corso degli ultimi 5 anni, hanno fatto parte di commissioni giudicatrici, con le indennità ad essi corrisposte;

2) l'elenco dei sindacalisti che hanno fatto parte delle suddette commissioni, con le indennità pure ad essi assegnate.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se risultano pervenute all'autorità giudiziaria,

nel corso di questi anni, circostanziate denunce in merito a concorsi espletati dalla Regione e, in caso positivo, come mai esse non abbiano avuto il loro svolgimento.

(3 - 00815)

SAPORITO, PAGANI Maurizio, MILANI Eliseo, FRASCA, COVI, FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità:

che gli agenti di polizia, nel momento in cui si trovano alla guida degli automezzi dell'Amministrazione, nell'espletamento dei loro compiti di servizio, non sono coperti da assicurazione RCA in caso di incidente; che tale norma venne adottata, a suo tempo, per « responsabilizzare » maggiormente gli agenti alla guida.

Qualora queste notizie risultassero vere, si chiede, pertanto, di sapere se l'Amministrazione ha intenzione di cambiare questo stato di cose restituendo, così, a questi agenti tutta la tranquillità di cui necessitano e hanno diritto per svolgere il loro difficile lavoro al servizio del cittadino.

(3 - 00816)

FRASCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

la loro versione sull'agguato al direttore del carcere di Potenza avvenuto il 12 marzo 1985;

quali sono le misure adottate per pervenire all'individuazione dei responsabili;

quali provvedimenti intendono promuovere per garantire l'ordine pubblico in Calabria.

(3 - 00817)

MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI, DE TOFFOL. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Constatato che il tema dello sviluppo delle razze bovine bianche, caratteristiche del nostro Paese, è stato riproposto con forza, e giustamente, anche dal recente convegno organizzato a Firenze dall'Accademia dei georgofili, nel quale, sulla base di approfondite e opportune analisi economiche e scientifiche, si è giunti fino a predi-

sporre una serie di proposte concrete (condensate in un documento inviato al Ministero) che vanno dagli interventi per il miglioramento delle strutture di produzione, per la valorizzazione mercantile del prodotto, per il miglioramento genetico delle razze, per il potenziamento della ricerca e della sperimentazione, per il miglioramento dell'assistenza tecnica, fino al coordinamento di tutti questi interventi attraverso la prefirgurazione di un vero e proprio programma complessivo finalizzato al rilancio di tali allevamenti;

preso atto che il « Progetto di sostegno straordinario della razza chianina » elaborato nel settembre 1984 dalle Amministrazioni provinciali di Arezzo e Siena, in accordo con il Comitato interregionale della razza chianina e con l'Associazione nazionale allevatori bovini da carne, ed in collaborazione con le Regioni Toscana e Umbria, per un importo complessivo di spesa prevista di 7 miliardi ed a suo tempo illustrato, non solo al Ministro, ma anche alle presidenze delle Commissioni agricoltura della Camera dei deputati e del Senato, rappresenta il primo progetto di fattibilità del programma più generale di difesa e di rilancio della zootecnia da carne che dovrà trovare concretezza nel nuovo piano agricolo nazionale;

considerato che in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio 1985, furono approvati due ordini del giorno, accolti dal Governo, il primo dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, che impegnava il Governo:

1) ad affrontare il problema con i produttori interessati e le loro organizzazioni associative e con le Regioni cui dovrà spettare il controllo della spesa e del programma d'intervento, in modo conforme alle proprie disposizioni legislative;

2) a provvedere, in sede di gestione del bilancio 1985, al finanziamento in favore del progetto d'intervento per la salvaguardia della razza « chianina »;

il secondo, dalla Commissione agricoltura del Senato, che, ribadendo quanto già approvato alla Camera dei deputati, impegnava il Governo: « ad individuare ed attuare idonei provvedimenti per la valorizzazione e lo

sviluppo degli allevamenti di soggetti da carne di razza autoctona »,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali atti il Ministro ha già predisposto, o intende predisporre, per dare seguito e concretezza agli impegni assunti con i rappresentanti dell'Associazione degli allevatori della razza « chianina » e delle istituzioni locali e regionali, promotori del progetto in questione;

2) come e in quali tempi intende onorare i contenuti dei due ordini del giorno richiamati in premessa ed a suo tempo condivisi ed accolti come utile « raccomandazione ».

(3 - 00818)

GHERBEZ, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, BATTELLO, SALVATO, ROSANDA, TARAMELLI. — *Al Ministro dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che in data 9 marzo 1985 un ricercato dell'area dell'autonomia il professor Pietro Greco, è stato ucciso a Trieste, dopo un lungo appostamento, dagli agenti di pubblica sicurezza, mentre, vistosi scoperto, tentava di fuggire;

che i modi con cui è stata condotta l'azione dalle forze dell'ordine hanno destato perplessità, scontento e deplorazione ed hanno dimostrato l'impreparazione delle stesse rispetto alla portata del compito loro assegnato;

che dopo l'uccisione di Pietro Greco è stata effettuata, in un'atmosfera di singolare tensione, una serie di fermi, di controlli e di perquisizioni, persino nel comprensorio dell'ex Ospedale psichiatrico (inclusi i reparti dei lungodegenti);

constatato che nel Friuli-Venezia Giulia ed a Trieste ancora molti sono gli interrogativi rimasti aperti in relazione ai tentativi eversivi ed all'operato dei poteri occulti;

rilevata l'eccezionale importanza che in questo contesto assume l'opera di prevenzione e di costante vigilanza, oltre che delle istituzioni democratiche e dell'intera opinione pubblica, anche da parte delle forze dell'ordine, nonchè un grado di preparazione tecnica delle stesse del massimo livello sia per l'affermazione del loro prestigio, sia perchè

esse possano offrire, nell'espletamento dei loro compiti, la massima garanzia di rispetto dei diritti civili, democratici e costituzionali dei cittadini,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si sono prese o si intendono prendere:

per prevenire il ripetersi di episodi analoghi a quello del 9 marzo, nonchè per addestrare ed attrezzare dovutamente gli agenti di pubblica sicurezza, affinché possano adempiere ai loro compiti con la massima capacità e competenza;

per stabilire le responsabilità degli errori commessi e degli strani metodi usati nell'operazione finale dalle forze di pubblica sicurezza, che hanno causato la morte del professor Greco;

per qualificare l'impegno e la vigilanza contro i tentativi di organizzazione eversiva e per perfezionare i metodi della lotta contro il terrorismo, al fine di assicurare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, nonchè la tutela dell'ordine costituzionale e delle istituzioni repubblicane.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere, per ciascun agente che ha partecipato all'operazione, età, data di reclutamento nella polizia di Stato, corsi di istruzione e aggiornamento professionale a cui ha partecipato e lezioni di addestramento registrate nel libretto personale.

(3 - 00819)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

MONDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il suo Ministero, in data 1° dicembre 1984, ha diramato l'ordinanza ministeriale n. 373 con la quale venivano impartite le istruzioni relative allo svolgimento dei concorsi magistrali per l'accesso ai ruoli provinciali delle scuole elementari;

che, nella domanda di partecipazione, il Ministero ha consentito ai concorrenti di chiedere, subordinatamente all'esito delle prove di esame, di essere inclusi anche nelle graduatorie speciali, prevedendo di conse-

guire in tempo utile i relativi titoli di specializzazione;

che, pochi mesi prima, il Ministero aveva impartito analoghe istruzioni per il concorso magistrale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuole materne, senza però dare ai concorrenti la possibilità di chiedere l'inclusione nelle graduatorie speciali se in procinto di conseguire i relativi titoli, e subordinatamente all'esito favorevole della prova di esame,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga giusto ed equo disporre la stessa normativa anche in favore dei concorrenti partecipanti a posti delle scuole materne.

(4 - 01729)

DI NICOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Atteso che l'aliquota IVA sul consumo di energia elettrica per l'irrigazione agricola viene applicata nella misura del 18 per cento non essendo estesa a quel settore produttivo l'agevolazione del 9 per cento prevista per le imprese estrattive, manifatturiere, poligrafiche, editoriali, eccetera;

considerato che questa mancata agevolazione fiscale rende molto più elevato, rispetto a quello degli altri Paesi europei (circa il doppio) il costo che le aziende italiane debbono sostenere per l'irrigazione,

l'interrogante chiede di conoscere se l'Amministrazione delle finanze non ritenga opportuno riconsiderare il regime tributario in questione, data peraltro l'esigenza di non aumentare ulteriormente le discriminazioni che in sede amministrativa possono penalizzare la nostra economia agricola.

(4 - 01730)

SELLITTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Considerato che la scorsa domenica 10 marzo 1985 si è verificato a Nocera Inferiore (Salerno) solo un tentativo di invasione di campo nel corso dell'incontro di calcio Nocera Inferiore-Palermo e che, come risulta dalle denunce esposte dalle cronache televisive e giornalistiche, gli incidenti sono stati provocati da un atteggiamento irresponsabile dell'arbitro, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non

ritenga opportuno provvedere all'emanazione di direttive comportamentali ed all'attivazione del conseguente controllo di applicazione delle stesse da parte dei direttori di gara delle partite di calcio, i cui atteggiamenti irresponsabili possono essere all'origine di pericolosi incidenti.

(4 - 01731)

PETRARA, DI CORATO, IANNONE. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che le Unità sanitarie locali della provincia di Bari, per le note difficoltà economiche, sono nella impossibilità di far fronte ai pagamenti, per servizi e forniture, assunti con regolari contratti con le ditte fornitrici;

che tali inadempienze contrattuali, oltre a provocare un preoccupante e diffuso contenzioso — la cui conclusione vedrà soccombenti le amministrazioni ospedaliere e, di conseguenza, aggravati i già deficitari bilanci delle USL — stanno determinando gravissime situazioni di crisi e di fallimento in numerose piccole e medie imprese artigiane e società di servizi, con preoccupanti ricadute sui livelli occupazionali;

che le decisioni della Magistratura di accogliere le istanze di fallimento appaiono incomprensibili per il fatto che i bilanci delle imprese sono considerati fallimentari, mentre i crediti vantati nei confronti delle USL dimostrano, al contrario, che tali imprese sono in attivo;

che nella provincia di Bari il fenomeno delle procedure fallimentari assume proporzioni allarmanti tali da determinare un vero e proprio blocco delle attività produttive e una caduta dell'occupazione, impedendo, per altro verso, alle imprese di continuare ad assicurare i servizi alle USL,

gli interroganti chiedono di conoscere:

gli interventi che si intendono attivare per porre fine a tali incresciose situazioni e ridare fiducia agli operatori economici che, pur tra mille difficoltà, continuano a garantire produttività ed occupazione;

se non si ritiene di assicurare alle USL adeguati mezzi finanziari per far fronte agli

impegni finanziari assunti nei confronti dei creditori.

(4 - 01732)

GIURA LONGO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intende assumere le dovute informazioni in ordine ad una certa disinvoltura mostrata dal Banco di Napoli nella gestione del personale.

Risulterebbe, tra l'altro, che recentemente è stato riassunto, con le funzioni di direttore al Lussemburgo, un ex dipendente, il ragioniere Mario Salerno, che tempo fa riuscì a farsi assegnare dal Banco prima un risarcimento di alcune centinaia di milioni di lire e poi una liquidazione di fine rapporto, di pari o equivalente somma aggiuntiva. Costui, dopo essere stato per un anno circa parcheggiato presso la Banca popolare di Pescopagano, è ora ritornato al Banco di Napoli, che appunto lo ha addirittura nominato direttore nella sede del Lussemburgo, non si sa bene con quale contratto ed in base a quali meriti speciali (oltre quelli evidenti di natura squisitamente politica), non avendo dato prova di particolari capacità professionali e probabilmente continuando a godere della già riconosciuta pensione.

(4 - 01733)

FONTANARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso che alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia il commissario di Governo al comune di Palermo, prefetto Gianfranco Vito Colonna, ha, tra l'altro, riferito, martedì 5 marzo 1985, in merito all'appalto per l'illuminazione del comune di Palermo, che il costo unitario di manutenzione per punto luce è passato dalle lire 8.870, stabilite nel contratto del 1970, alle attuali lire 168.693, con un incremento percentuale circa del 1.900 per cento (mediamente circa 135 per cento all'anno) e che tale aumento risulta dall'effetto combinato dell'inflazione e della applicazione della normativa regionale in materia di revisione prezzi delle opere pubbliche;

poichè si deve presumere che il processo inflattivo comporta più o meno gli stessi

effetti su tutto il territorio nazionale ed il meccanismo della revisione prezzi serve appunto in massima parte per l'adeguamento dei prezzi al diminuito potere d'acquisto della moneta per l'intervenuta inflazione,

l'interrogante chiede di conoscere come mai in Sicilia possa sussistere una normativa (che lo stesso commissario Colonna definisce abbastanza peculiare) che produce effetti così stravolgenti rispetto ad altre regioni.

Nella probabile ipotesi che tale meccanismo di revisione si rifletta su tutto il settore delle opere pubbliche regionali, con conseguente distorsione di notevoli risorse in tempi in cui risulta oltremodo necessario il contenimento della spesa pubblica, l'interrogante chiede, inoltre, se, da parte dei competenti Ministeri, non sia ipotizzabile una qualche iniziativa che, fatte salve le competenze autonome della Regione a statuto speciale, riduca il divario esistente in questo settore e quindi consenta una più corretta utilizzazione dei trasferimenti e, in definitiva, del denaro dei contribuenti, atteso che per altre Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il controllo del Governo sulle relative leggi avviene spesso in maniera anche troppo puntigliosa.

(4 - 01734)

SEGA. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che, il 4 febbraio 1984, la Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, ha definitivamente accolto il ricorso avverso il decreto n. 2174744 del 3 marzo 1966 del Ministero, presentato dall'invalido di guerra Cavallaro Antonio, nato il 1° ottobre 1896, l'interrogante chiede di conoscere quali ostacoli si frappongano e quanto tempo l'interessato debba ancora attendere, a venti anni di distanza, per ricevere la pensione cui ha diritto.

(4 - 01735)

SEGA. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che, nel marzo 1979, l'invalido di guerra di 1^a categoria-super E/E Guarnieri Walter, residente ad Adria (Rovigo), posizione 1139200, ha presentato domanda di aggravamento per ottenere il passaggio dalla lettera E/E alla lettera A-bis-II (psichici),

l'interrogante chiede di sapere se, a sei anni di distanza, la richiesta sia stata sottoposta all'esame della Commissione medica superiore e per quali motivi la suddetta domanda non venga accolta nonostante il comprovato aggravamento dello stato di infermità dell'interessato.

(4 - 01736)

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 14 marzo 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (52).

BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (216).

BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (398).

MALAGODI ed altri. — Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore (756).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari